TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1078

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

1078

Ipoteche - Leggi e Regol.

sulle 1078

Ipoteche

Raccolta di Leggi, e Regolamenti

NOI FRANCESCO I.°

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D' AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d' Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Abbiamo riconosciuto che l' ulteriore sussistenza nel Regno Lombardo-Veneto delle ipoteche tacite legali, delle ipoteche generali, e generalmente di tutte quelle altre ipoteche anteriori all' attivazione del Codice civile austriaco che possono inscriversi a tempo indeterminato con effetto retroattivo a carico dei debitori o dei terzi possessori, rende più difficili e meno sicure le contrattazioni, e diminuisce essenzialmente il credito privato.

All' effetto di togliere queste incertezze ed i mali che ne derivano, e di regolare le predette ipoteche secondo lo spirito dell' attuale legislazione, come pure per conservare in istato d' evidenza i pubblici registri e procurare agl' interessati il maggior grado possibile di sicurezza, abbiamo trovato necessario di ordinare quanto segue:

CAPO PRIMO.

Delle ipoteche tacite legali.

Art. 1. Le ipoteche legali nate e tuttora sussistenti senza inscri-

zione in forza dell'art. 2135 del cessato Codice civile italiano e giusta l'articolo 28 del Regolamento del 19 aprile 1806 e l'articolo 4 del Decreto 12 dicembre 1812 a favore delle mogli, dei minori, degl' interdetti e dei loro eredi ed aventi causa da essi sopra i beni dei mariti a cauzione delle doti e delle convenzioni matrimoniali, e sopra i beni dei tutori e dei curatori per la risponsabilità della loro amministrazione dovranno essere inscritte negli Uffici delle ipoteche nel circondario dei quali sono situati i beni dalle medesime affetti.

2. La disposizione del precedente articolo si estende anche ai privilegi ed alle ipoteche tuttora sussistenti che all'epoca dell'attivazione del cessato Codice civile italiano fossero per gli stessi titoli già operate dalle leggi e consuetudini allora veglianti, e delle quali non si fosse eseguita l'inscrizione giusta l'articolo 12 del Decreto 25 ottobre 1808.

La medesima disposizione si estende pure a tutte le altre ipoteche tuttora sussistenti contemplate dall'articolo 6 del Decreto 25 ottobre 1808, ed in generale a tutte le ipoteche generali e speciali di ogni origine ed epoca anteriore all'attivazione del Codice civile austriaco, delle quali rimanesse tuttora vivo l'effetto senza inscrizione, ovvero rimanesse aperto l'adito all'inscrizione con effetto retroattivo sia a carico del debitore, sia a carico del terzo possessore.

3. L'inscrizione dovrà farsi entro tutto il mese di dicembre 1827.

L'inscrizione fatta entro questo termine conserva ai creditori entro il circondario in cui è seguita l'ipoteca giusta l'ordine e priorità che a termini di legge poteva loro competere nei rispettivi luoghi all'epoca dell'attivazione del Codice civile austriaco, non avuto riguardo all'ordine di tempo in cui siasi dai diversi creditori eseguita quest'inscrizione.

4. L'obbligo di far inscrivere le accennate ipoteche incumbe principalmente ai mariti, tutori e curatori, ed ai padri legali amministratori dei beni dei loro figli, non escluse le loro figlie maritate durante la loro minore età; incumbe nello stesso tempo anche agli eredi ed aventi causa dalle mogli, ed a quegl'individui che, quantunque abbiano cessato d'essere minori od interdetti, conservano ancora a termini delle precedenti leggi il diritto d'ipoteca dipendentemente dalla tutela o cura cui sono stati soggetti, come pure agli eredi ed aventi causa dai medesimi.

Il termine accordato in quest'articolo è prorogato e fissato mente a tutto Giugno 1828
con Sovrano Viglietto 4. Xmbre 1827, reso pubblico dal Sig. Gov. di Sevi per
Notificazione 13. Xmbre 1827 N.° 22058 – 6249 e modificato per [illegible] successiva
Notif.ne 20. Xmbre stesso N.° 22361 – 6333 –
Vedi copia dei mod. in questo art. 16, e 17 –

5. Sono ammessi a chiedere l' inscrizione anche le mogli, i minori e gl' interdetti in attualità di matrimonio, di tutela o di cura, e così pure i parenti dei medesimi, ed in mancanza di parenti qualunque altra persona.

6. Per le ipoteche competenti ai minori ed alle persone soggette a cura, l' adempimento delle inscrizioni è anche specialmente raccomandato alla vigilanza dei Giudizj pupillari.

A tal fine dovranno le persone ad istanza delle quali si sarà eseguita l' inscrizione darne notizia al Giudizio competente per la tutela o curatela in iscritto ovvero verbalmente a protocollo, e produrre il duplicato della nota presentata all' Ufficio delle ipoteche col relativo certificato dell' Ufficio medesimo, onde il giudice possa conoscere quali tutele e curatele rimangano ancora senza inscrizione ovvero senza inscrizione regolare.

Passato il mese di giugno 1827 senza che i tutori, curatori e padri legali amministratori od altri per essi abbiano soddisfatto a questo loro obbligo, il giudice farà uso dei mezzi coattivi adattati alle circostanze; prima però che scada il termine stabilito all' articolo terzo dovrà esso giudice far eseguire d' ufficio la voluta inscrizione.

7. Le note per l' inscrizione si fanno nel modo indicato rispettivamente nella sezione terza, titolo terzo del Regolamento 19 aprile 1806, osservate nei casi rispettivi le norme stabilite dai capi primo, secondo, terzo e quarto del titolo secondo del Decreto del 25 ottobre 1808.

Per le ipoteche posteriori all' attivazione del Codice civile italiano però si dovranno produrre in originale ovvero in copia autentica i contratti e le convenzioni matrimoniali, se ne esistono, gli eventuali atti di liquidazione del debito dei tutori e curatori, e generalmente gli originali ovvero le copie autentiche dei documenti dai quali dipende l' ipoteca.

8. Anche dopo la scadenza del termine prescritto all' articolo terzo si potrà eseguire l' ordinata inscrizione sino a che l' ipoteca non sia a termini di legge estinta; ma tale posteriore inscrizione dovrà in ogni caso farsi in forma d' ipoteca speciale giusta il prescritto dall' articolo dodicesimo della presente legge, e sarà riguardata semplicemente per una prima inscrizione avente effetto soltanto dal giorno in cui sarà seguita, e soltanto a carico dei beni a tale epoca posseduti dal debitore.

9. I mariti, tutori, curatori ed i padri legali amministratori che entro il termine loro fissato non avessero fatto eseguire l' inscrizione saranno responsabili dei danni che da ciò po-

V. di Notificaz.ne del Gov.no di Venezia
25. Maggio 1818 N.ro 9341/2232 in questo ...

tessero derivare alle mogli, ai minori ed agl'interdetti.

L'inscrizione presa entro tutto il mese di dicembre 1827, cioè entro il termine stabilito dall'articolo terzo, da qualunque persona indicata negli articoli quarto e quinto farà cessare gli effetti della suddetta risponsabilità.

10. Saranno esenti dall'inscrizione quei tutori, curatori e padri legali amministratori i quali avanti la scadenza del termine prescritto all' articolo terzo avessero non solo cessato legalmente dalle loro funzioni, ma anche restituita la sostanza da loro amministrata, ed ottenuto dal giudice ovvero dal minore divenuto maggiore, o dall' interdetto riabilitato un formale assolutorio sul loro rendiconto; salvo però l'obbligo dell' inscrizione per quanto nell' assolutorio fossero tenuti debitori.

11. Ai mariti, tutori, curatori ed ai padri legali amministratori ed ai loro aventi causa è conservato, a termini degli articoli 36 e 37 del Regolamento 19 aprile 1806, il diritto di domandare dopo la scadenza del termine stabilito all' articolo terzo la riduzione ossia limitazione dell' ipoteca ad immobili sufficienti a garantire l'interesse delle mogli, dei minori e degl' interdetti, dirigendo la loro domanda contro i minori ed interdetti fatti maggiori o sciolti dalla curatela; ed in caso contrario contro i curatori speciali da deputarsi secondo i §§ 270 e 271 del Codice civile austriaco, e contro le mogli od altri interessati, sulla quale domanda, sia in via di convenzione, sia in via contenziosa, sarà proceduto secondo le leggi e norme veglianti.

12. Le inscrizioni ordinate nel presente capo primo potranno, in quanto riguardano ipoteche *generali*, essere eseguite anche in forma d'ipoteche *speciali* mediante la precisa e corrispondente indicazione della qualità e situazione dei singoli beni ipotecati, dei loro confini, dei numeri censuarj in quanto sia possibile, e generalmente di ogni dato, per cui non possa nascere dubbio sulla identità dei beni medesimi.

Le medesime indicazioni saranno fatte nell' inscrizione delle ipoteche speciali.

CAPO II.

Della rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie.

13. Dal giorno della data della presente legge cessa l'effetto delle Notificazioni del Governo di Milano del 4 novembre 1816 e del Governo di Venezia del 28 giugno 1818, colle quali venne sospesa la decorrenza del termine prescritto per

la rinnovazione delle ipotecarie inscrizioni, e quindi corre di nuovo come prima, giusta l'articolo 40 del Regolamento 19 aprile 1806, alle parti che volessero conservare le loro inscrizioni l'obbligo di rinnovarle avanti la scadenza del rispettivo decennio; cessa il loro effetto se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate; salvo, sino a che l'ipoteca non sia a termini di legge estinta, il diritto di una nuova regolare inscrizione da farsi in forma d'ipoteca *speciale* nel modo e cogli effetti indicati all'articolo ottavo.

Quest' obbligo di rinnovare l'inscrizione si estende anche a tutte le specie d'ipoteca contemplate nei due primi articoli della presente legge, ed il decennio per esse decorre dal giorno dell' inscrizione che già si fosse fatta pria d'ora, ovvero che si facesse in virtù della legge medesima. L'obbligo stesso si estende pure alle prenotazioni anche giustificate ed alle inscrizioni prese d'ufficio dal Conservatore.

14. Nel caso che il decennio fosse già scaduto durante il tempo della sospensione, ovvero che al giorno della data della presente legge avesse già principiato a decorrere l'ultimo anno del decennio medesimo, le inscrizioni debbono rinnovarsi entro il termine stabilito all'articolo terzo, sotto pena della perenzione accennata nel precedente articolo decimoterzo.

15. Chiunque voglia conservare l'effetto d'inscrizioni ipotecarie prese in passato presso Uffici che non appartengono più al Regno Lombardo-Veneto a carico d'immobili situati nell'attuale territorio di detto Regno, come per esempio presso l'Ufficio di Ferrara rispetto al Polesine austriaco, e presso quello di Reggio rispetto al Comune di Rolo aggregato alla Provincia mantovana, deve rinnovarle entro il termine stabilito all'articolo terzo presso l'Ufficio delle ipoteche austriaco del circondario in cui si trovano i beni relativi.

Scaduto il detto termine, le ipoteche inscritte nell'Ufficio estero, delle quali non si fosse rinnovata l'inscrizione, cesseranno di aver effetto sopra i beni giacenti nel territorio austriaco, quantunque non fosse ancora scaduto il rispettivo decennio.

16. Entro lo stesso termine fissato all'articolo terzo sarà facoltativo alle parti interessate di trasportare dall'Ufficio estero nel competente Ufficio del Regno le trascrizioni relative a beni giacenti nel Regno stesso, vale a dire di rinnovare le dette trascrizioni negli Uffici delle ipoteche austriaci nel circondario dei quali sono situati i beni.

Il termine è prorogato con [illegible]

[illegible] fissato [illegible] 6:902 [illegible]

[illegible]

[illegible] 18[illegible] [illegible]

Tutte le inscrizioni prese dal giorno 20 giugno [illegible] inclusive 1817 non [illegible] [illegible] di questo [illegible] [illegible] al giorno [illegible] del Decennio. Vedi però il D. [illegible] Notif. 20 [illegible] 1827 del Gov. di Ven. N. 22961 / 6333. C.

Dopo la scadenza dell' accennato termine le trascrizioni fatte in Uffici esteri e non rinnovate come sopra saranno riguardate come non sussistenti riguardo ai beni giacenti nel Regno Lombardo-Veneto.

17. Le note in doppio per le rinnovazioni delle inscrizioni ipotecarie ordinate in questo capo secondo devono contenere quanto era prescritto per le prime inscrizioni, e saranno conformate secondo le norme indicate all' articolo settimo, ed in esse dovrà inoltre essere accennata la data della prima inscrizione ed indicato l' ufficio nel quale è seguita.

Riguardo alle ipoteche convenzionali o giudiziali anteriori all' attivazione del Codice civile italiano devesi nelle note indicare, giusta l' articolo 21 del Decreto 12 dicembre 1812, anche l' epoca dell' esigibilità del credito, sia essa a giorno fisso, sia che dipenda da una condizione od avvenimento qualunque.

18. Per la rinnovazione delle inscrizioni dovrà prodursi come allegato, in luogo dei documenti, la nota della precedente inscrizione col relativo certificato, ovvero la relativa copia dei registri delle ipoteche, e ciò senza distinzione fra ipoteche anteriori ovvero posteriori all' attivazione del Codice italiano. Riguardo alla rinnovazione delle trascrizioni fatte in Uffici esteri, le due note dovranno contenere quanto è prescritto per le note della prima trascrizione dalla sezione seconda, titolo terzo del Regolamento 19 aprile 1806, ed indicare la data della prima trascrizione e l' ufficio presso cui è seguita. Se la trascrizione fu fatta per estratto, si produrrà come allegato la nota della prima trascrizione col certificato relativo, ovvero la relativa copia dei registri dell' ufficio; se la trascrizione fu fatta per intiero, si produrrà o il documento originale od una copia autentica unitamente al certificato della prima trascrizione, ovvero la copia del registro ove il documento fu trascritto.

19. All' atto della rinnovazione le ipoteche inscritte in forma d' ipoteche *generali* potranno essere rinnovate in forma d' ipoteche *speciali* colle norme prescritte all' articolo dodicesimo della presente legge.

20. Per le rinnovazioni ordinate nel presente capo secondo sono riguardo alle mogli, ai minori ed agl' interdetti applicabili anche le disposizioni e prescrizioni contenute negli articoli

Vedi Notificazione dell'I. R. Gov.° di Ven.a
15. Maggio 1828 N.° 9741/2292 in questo ac.

quarto, quinto, sesto e nono. Riguardo alle ipoteche originariamente generali è pure conservato ai debitori il diritto alla riduzione indicato all' articolo undecimo.

CAPO III.

Della trasformazione delle ipoteche generali in ipoteche speciali.

21. Tutti i privilegi e tutte le ipoteche che alla scadenza del termine stabilito all' articolo terzo si troveranno ancora inscritte ovvero rinnovate in forma di privilegi ed ipoteche *generali* di ogni origine ed epoca e di ogni specie, comprese anche quelle delle quali trattano i due capi precedenti, dovranno essere ad istanza delle parti nuovamente inscritte in forma di ipoteca *speciale* presso gli uffici nel circondario dei quali sono situati i diversi beni ipotecati, osservando in quanto alle note d' inscrizione ciò che è prescritto negli articoli settimo e dodicesimo della presente legge, ed indicando in esse la data della precedente inscrizione ed eventuale rinnovazione fatte in forma d' ipoteca generale e l' ufficio presso cui furono fatte.

22. La nuova inscrizione in forma d'ipoteca speciale ordinata nell'articolo precedente dovrà essere fatta entro un nuovo termine successivo al primo, cioè entro tutto il mese di dicembre 1828.

Scaduto questo secondo termine senza che la detta inscrizione sia seguita, le ipoteche generali indicate nel precedente articolo cesseranno di aver effetto.

23. La suddetta nuova inscrizione potrà farsi anche dopo la scadenza del mese di dicembre 1828, cioè dopo il termine stabilito nel precedente articolo, sino a che l'ipoteca non sia a termini di legge estinta; ma tale posteriore inscrizione non potrà avere altro effetto che quello indicato all'articolo ottavo.

24. Anche riguardo a questa nuova inscrizione in forma speciale sono applicabili a favore delle mogli, dei minori e degl' interdetti le disposizioni e prescrizioni date negli articoli quarto, quinto, sesto e nono; incumbendo al giudice nel caso dell' articolo sesto di procedere *ex officio* trascorsa la prima metà del secondo termine stabilito nell'articolo vigesimosecondo.

25. Alle note per l' inscrizione ordinata nel presente capo terzo dovranno essere unite come allegati le note dell'inscrizione e dell' eventuale rinnovazione precedenti coi relativi certificati, ovvero le rispettive copie dei registri dell' Ufficio delle ipoteche, senza obbligo di produrre altri documenti.

Vedi Notifica[z.] [illegible]
25. Maggio 1828 in questo q[uinternetto]

Colla Notif.[ne] del Gov.[no] di Venezia
28. Dicembre 1828. N.[o] 29751 / [illegible] e
in questo q.
[illegible] prorogato
e finalmente [illegible] al di
31. Dicembre 1829.

coll' [illegible] Decr.[o] 25. [illegible] 1828 N.[o] 2860 del [illegible]
[illegible] del [illegible] Trib.[le] di prov.[a] comunicato
dal gov.[no] [illegible] [illegible] 1828 N.[o] [illegible] 456[illegible]
fu accordato, che ove non avessero i Conservatori potuto
[illegible] e [illegible] delle Note coi relativi certificati
prima della [illegible] del termine per le trasformazioni,
[illegible] indicare nella Nota di trasform.[ne] la data e il
numero della [illegible] Nota [illegible], e che [illegible].

26. Ai debitori contemplati nel presente capo terzo è comune il diritto accennato nell' articolo undecimo relativo alla limitazione delle ipoteche.

La pendenza della domanda relativa non sarà di ostacolo all' inscrizione, salvo a suo tempo l' effetto della domanda stessa.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

27. Colle operazioni ordinate nei precedenti due capi secondo e terzo non s' intenderanno sanati i difetti e le nullità alle quali fossero soggette le prime inscrizioni e rispettivamente le rinnovazioni; salvi però, in quanto le dette operazioni fossero regolari, gli effetti indicati all' articolo ottavo.

28. Per tutte le inscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni ordinate nella presente legge ed eseguite entro i termini rispettivamente stabiliti viene accordata la piena esenzione dall'obbligo di far uso di carta bollata e di pagar una tassa o competenza qualunque.

29. Per le operazioni ordinate nella presente legge gli Uffici delle ipoteche applicheranno i libri e registri ordinarj correnti delle inscrizioni. Pei trasporti delle trascrizioni degli Uffici esteri applicheranno i libri e registri ordinarj correnti delle trascrizioni.

La risponsabilità dei Conservatori delle ipoteche stabilita nel Regolamento del 19 aprile 1806 si estende anche agli oggetti contemplati nella presente legge.

Dato nella Nostra Capitale e Residenza di Vienna il 19 giugno dell' anno mille ottocento ventisei, e trentesimoquinto dei Nostri Regni.

FRANCESCO. (L. S.)

FRANCESCO CONTE DI SAURAU,
Supremo Cancelliere.

CARLO CONTE DI CHOTEK.

Per espresso ordine di S. M. I. R. A.,
GIOVANNI BARONE DI METZBURG.

I. R. Stamperia.

Istruzioni Direttrici

per la rinnovazione delle Inscrizioni Ipotecarie, e per la trasformazione delle Ipoteche generali in ispeciali prescritta dalla Sovrana Patente 19 Giugno 1826.

(desunte da quelle pel R. Demanio di Data 23. Febbrajo 1827, approvate col Decr.° Gov.° 28. Marzo 1827 N.° 4127 – 1099. C. III.)

Tit. 1. – Elenchi delle Partite

art.° 1. Conformi alla Mod. annessa (Parte 1) si fanno gli Elenchi di tutte le partite attive per le quali a senso delle Leggi vegliante, a garanzia del Creditore occorre l'inscrizione od annotamento della loro esistenza nella Conservazione delle Ipoteche.

art.° 2. In essi Elenchi si comprendono particolarmente le partite attive di Crediti dipendenti

a) da capitali ripetibili e da censi,

b.) da annualità perpetue non derivanti da diretti dominj sopra fondi conosciuti, a meno che questi non sieno stati cautati anche indipendentemente dai fondi ceduti in proprietà utile;

c) da contratti di affittanze cessate o in corso dall'epoca anteriore al 1818;

d.) da contratti di vendite per residui prezzi non soluti, tuttochè contemplati dal Decr.° 15. Aprile 1812; (particol. pel Dem.°)

e.) da contratti danti diritto qualunque all'amministrazione per crediti altri sussistenti per titoli di fidejussioni a Contabili, amministratori, Esattori, ed altro; per diritti di garanzia, manutenzione, suppegno in determinate circostanze; in fine per azioni comunque espresse, riflettenti Beni in mano di terzi.

A.N.° 3. Tali Elenchi per ogni partita sono possibilmente corredati

a) Dal titolo o in originale, od in copia da cui è dipendente;

b) Dall'atto di confessionale riconoscenza fatto in qualunque modo dal Debitore, in mancanza di questo titolo, od a maggiore documentazione del credito;

c) Dal riscontro della notifica che precedentemente al Decreto 25. 8bre. 1808 fosse seguita in senso delle antiche venete Leggi;

d) Dalla Nota della inscrizione ipotecaria che in ordine al Decreto 19. aprile 1806, per i contratti posteriori all'attivaz.e del Codice Italico, o per gli anteriori, che in senso dell'altro Decreto 25. 8bre 1808 fosse stata presa tanto nel tempo utile in esso prefinito, quanto posteriormente,

(in seguito anche per atti di oppignorazione della procedura privilegiata in senso alle istruz. 25. Maggio 1817 N.° 5490.) } part. pel Dem.°

Tit. II – Verificazioni agli Estimi, e ricognizioni peritali.

Art.° 4 In base agli Elenchi (Tit. I:) si procede alla identificazione dei Beni immobili costituenti le garanzie originarie accordate dai Debitori, e ciò a mezzo degli esami opportuni sugli Estimi attuali presso gli Uffizj Censuarj, e di verificazioni locali.

Sarà utile in qualche caso di portar gli esami anche nei vecchj Estimi per rilevare con precisione i beni colpiti dalla ipoteca generale, se stata accordata in origine a cauzione dei creditj, onde riportare la cognizione presso chi esistevano questi beni all'atto dell'attivazione dei nuovi Estimi, e facilitare così le operazioni verificabili per le conoscenze attuali.

I risultamenti di tali verificazioni si riportano in Elenco (V. Mod. ann. Parte II:)

Tit. III.

applicazione del disposto dalla S. L. 19. Giugno 1826

art.° 3.° — Identificata colle operazioni suddivisate la sostanza effettiva su cui riflette l'azione creditoria; visto come sia stato originariamente od in appresso assicurato l'effetto della riportata causione; ed infine chi ritenga presentemente la detta sostanza; - si passa a riconoscere

a.) Le partite per le quali la parte creditrice a garanzia del proprio interesse veglian deve che seguano le inscrizioni delle ipoteche tacite prefinite nell'art. 2135 del cessato Codice italico, contemplate dal Decreto 12. Xmbre 1812, in causa dei titoli ivi espressi, non che di quelle contemplate dall'art. 12 del Decreto 25. 8bre 1808, in tutti quei casi nei quali essa parte creditrice abbia titolo proprio, ovvero avesse assunto in qualunque modo il diritto di rappresentare degli individui ai quali pel senso delle indicate disposizioni competevano le surriferite ipoteche tacite, ritenuto che ove questi non le eseguissero, la verifichi la parte creditrice medesima nelle sue rappresent.e

articoli 1.°, e 2.° della S. L.

b.) Le partite per le quali la parte creditrice stessa in causa di titoli anteriori all'attivazione del Codice italiano ritenga vivo il diritto d'ipoteca senza inscrizione ad avesso titolo di procurarsele con effetto retroattivo a carico del Debitore, o del terzo possessore a senso dell'art.° 6.° del citato Decreto 25. 8bre 1808.

a tit.° 2.° della S. L.

c:) Le Partite per le quali, essendo cessata di effetto la Notificazione 28. Giugno 1818 e spirato trovandosi il decennio, o spirando questo nell'andante anno, della verificata inscrizione, è d'uopo di rinnovarla per mantenerla in pieno vigore.

articoli 13, e 14 della S. P.

d:) Le partite per le quali nelle circostanze che gl'immobili obbligati esistono nei luoghi altre volte pontificj furmente soggetti al circondario degli Uffizj d'ipoteche di Ferrara e Reggio, ed ora appartenenti al Regno Lomb. Ven.:, occorre di portare le seguite inscrizioni o trascrizioni nell'ufficio austriaco della ipoteche nel di cui circondario ora sono applicati i detti Beni.

artº 15 della S. P.

e:) Le partite per le quali occorra la trasformazione della ipoteca assunta sulla generalità dei Beni del Debitore giusta i patti dei relativi contratti, riducendola in ispeciale sopra determinati fondi.

art.° 6. — Prefinite così le partite tutte per cui devesi agire, si procede all'effetto relativo in modo però che quanto concerne le partite (art. 5, a. b. c. d.) venga eseguito prima del 31. Dicembre 1827, mentre in quanto alle altre (art.° 5.°, e.) il periodo è protratto fino al 31. Dicembre 1828

(articoli 3, 15, 16 della S. P.)

art. 7. — Sarà bene il procurare che le trasformazioni delle ipoteche generali in speciali (art. 5.° e.) seguano contemporaneamente alla loro rinnovazione —

Ove ciò per circostanze particolari non potesse aver luogo, devesi intanto nel 1827 rinnovare l'ipoteca a prescrivazione del titolo creditorio, sempreché il periodo del Decennio sia compiuto, o sia già cominciato il Decimo anno —

(art.° 22 della S. P.)

Tale avvertenza è operativa anche per le nuove inscrizioni da farsi nel caso contemplato (art. 5.° b.) ove l'ipoteca riflettesse la generalità de' Beni.

art. 8. — Ritenute le massime suesposte conducenti alla conoscenza positiva delle partite per le quali devesi agire, servono a lume ulteriore le seguenti avvertenze

a) Per Capitali ripetibili, e Censi.

Dipendendo queste azioni da titoli anteriori all'attivazione del Codice Italico che a seconda delle Leggi e consuetudini d'allora accordavano l'ipoteca generale sui beni dei Debitori, importa di assumere la conoscenza di tutte le sostanze in origine obbligate, per vedere quant'occorra onde preservare l'effetto del privilegio derivato dall'art. 6. del Dec.° 25. 8bre 1808, per procedere alla ordinata trasformazione dell'ipoteca generale in speciale, e per rinnovare l'ipoteca presa in ordine al citato Decreto 25. 8bre 1808 —

Per le Note da presentarsi agli Uffici delle ipoteche, e per norma dei requisiti da unirsi a loro corredo servano di guida li Mod. n.i 1. 2. 3. 4.

b) Per annualità perpetue.

Ritenuto l'espresso (art. 2° b.) che per l'inscrizione ipotecaria delle annualità sono da escipirsi le partite dipendenti da diretti dominj sopra fondi conosciuti e posseduti dai Livellarj, (per quali per altro è necessario che si abbiano conseguiti gli annotamenti nelle Tavole Censuarie a Istruz. Demaniale 26. ag.° 1822, ...)

a meno che i Livellarj non abbiano garantito il Canone del diretto dominio anche indipendentemente dal fondo livellario colle speciali loro sostanze, deggionsi riconoscere i patti dei Contratti relativi, —

per verificare, ove siavi questo patto, l'inscrizione.

Nel caso che con detti contratti la garanzia fosse portata sopra la generalità dei beni, presa o rinnovata l'iscrizione, disponesi l'occorrente per trasformare l'ipoteca generale in ispeciale. —

Per tutte poi le annualità non dipendenti da conosciuti e privati diretti dominj, ma dall'indole di legati, prestazioni ec., è necessario di far succedere l'inscrizione ipotecaria in senso del privilegio portato dall'art. 6° del Decreto 25. 8bre 1808 —, di rinnovarla se presa, ove ciò si richiedesse stante il decorso decennio —, e di trasformarla dalla generale alla speciale nel caso che occorresse.

Per le note occorrenti rispetto a quest'indole di azioni servon di guida li Mod. N.i 5. 6. 7. 8.

c) Per contratti di affittanza cessati od in corso dell'epoca anteriore al 1818.

Per tutti li crediti sussistenti in confronto di arrendatarj, imprenditori, affittuali ec. tanto liquidi che illiquidi, contestati o meno, sia amministrativamente che giudiziariamente, ingiungonsi assumere in attento esame le rispettive cauzioni, e riconoscere se queste garantiscano l'importo dei crediti risultanti a carico dei detti individui, e provvedere alla rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie che si saranno prese, non omettendo le pratiche relative nel caso che i crediti superassero le cauzioni, ed agire a senso dei Regolamenti in corso per promuovere indistintam.te l'esigenza, appurando le relative partite. —

Ove tai contratti fossero di epoca anteriore all'attivazione del codice italico, devesi por mente alle cauzioni generali che forse saranno state accordate dagli obbligati pegli effetti del privilegio portato dall'art. 6. del Decreto 25. 8bre 1808, e per la trasformazione dell'ipoteca generale in ispeciale.

L'estesa delle note per questa categoria di crediti è regolata dai Mod. N. 9. 10. 11. 12.

d.) Per contratti di vendita in causa di residui prezzi insoluti, tuttoche contemplati dal Decreto 15. aprile 1812 –

Onde assicurare li crediti dipendenti da simili contratti devesi provvedere a quant'occorra per l'esecuz.e della S. P. 19. Giugno 1826, e particolarmente per le alienazioni seguite in epoca del governo veneto, nell'altra del democratico 1797, quindi sotto il regime italico prima del citato Decr.o 15. aprile 1812. Pei contratti posteriori al Decreto med.o, tuttoche riservi desso un azione proprietaria sull'immobile venduto, quando il prezzo stabilito non sia stato totalmente corrisposto, pure ritenuto il principio portato dalla S. P. che ogni vincolo sopra beni possessi da terzi deve risultare dai pubblici registri, devesi eseguire l'inscrizione anche pei crediti di quest'indole

Per l'estesa delle note servon di scorta li mod. N.i 1. 3. 14

e.) Per crediti di carattere diverso dall'indicato superiormente; per titoli di fidejussioni a contabili, amministratori, esattori, ed altri; per diritti di garanzie, manutenzione in casi di evizioni, per titoli di suppegno in determinate circostanze; ed in fine per azioni comunque espresse riflettenti beni in mano di terzi.

Veggionsi portare gli esami a tutti i contratti relativi, per quanto può occorrere opportuno all'effetto di preservare i diritti assunti all'avvenienza dei contemplati casi, a meno che per le leggi cessate od in corso non si fossero resi perenti.

Serveno di guida per le note li Mod. 15. 16. 17.

art. 9. – Nell'estesa delle Note da prodursi agli Uffizj delle ipoteche devesi osservare tutta l'esattezza onde non seguano equivoci nè nomi di quelli a carico dei quali viene portata l'inscrizione, nè nei fondi contemplati da coprirsi colle dette inscrizioni, e molto meno nell'inscrizione dei Titoli dai quali dipendono li crediti da inscriversi.

Rispetto ai Nomi;

devono esser quelli dei Debitori viventi, aggiungendo anche il nome paterno, ed indicando possibilmente le rappresentanze che hanno dai loro autori, cedenti, o aventi causa di rappresentanza.

Contro i Debitori in età minorenne si dovrà indicare oltre il loro nome e paternità, anche quello dei loro tutori o contutori.

Lo stesso seguirà contro gl'interdetti od oberati precisando da chi sono rappresentati, ed indicando il nome dei loro curatori od amministratori.

Per le eredità giacenti si faranno le inscrizioni a carico delle medesime menzionando la persona defunta, ed il nome del curatore od amministratore che la rappresenta.

Per le masse concursuali si faranno similmente le inscrizioni a loro carico indicando il nome del Decotto, e quello del curatore ed amministratore che la rappresenta.

Sarà poi sempre specificato il domicilio positivo almeno della Comune in cui esistono li detti individui, e si faranno quelle altre indicazioni individuali e speciali, onde si possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona debitrice delle ipoteche –

Relativamente ai Fondi da inscriversi
tutta la Diligenza sarà usata per la loro descrizione
nelle Note relative, ond'è apparisca sempre il vero immo-
bile che s'intende di colpire, specificando quindi la
sua situazione e denominazione, l'estensione, i confini,
il numero di mappa, o di catastro, la cifra d'estimo,
e quanto più è opportuno per identificarli sempre e
con tutta precisione.

Rapporto ai Titoli
sui quali va ad essere appoggiata l'inscrizione, o la
rinnovazione delle ipoteche, non minor diligenza dovrà
usarsi poichè la loro indicazione segua con esattezza
rilevando la data precisa dell'atto o contratto, il
luogo dove fu seguito, i rogiti del notajo che lo
ha stipulato; le precedenti notificate ed inscrizioni
colla rispettiva data e numero, ed ufficio dovrebbe
luogo.

art. 10. Per ogni dubbio emergibile sulla intelligenza della S. P. 19 Giugno 1826, o per decidere sulla forma di agire in determinati casi, anzichè omettere l'inscrizione o la rinnovazione, dovrà questa eseguirsi, salvo poi di riformarla o di recedervi ad istanza del caricato, ed a termini di ragione.

art.° 11. – Li risultamenti delle prestazioni contemplate (Tit. III.) vengono esposti nell'Elenco (Mod. ann. Parte III.) all'uopo di dimostrare p. ogni partita il complessivo travaglio eseguito, e l'assicurazione riportata del credito.

art.° 12. Ottenuti dagli uffizj delle ipoteche li duplici delle fatte inscrizioni, si fa il debito annotamento ne' detti Elenchi alla relativa finca, passandoli poi in archivio p. la opportuna custodia –

art. 13. Siccome in ogni anno, essendo tolta per effetto della S. P. 19 Giugno 1826 la sospensione portata dalla Governa. Notif.e 28. Giugno 1818 della rinnovazione decennale prescritta dal Regolamento 19. Aprile 1806, così rendesi necessario di tenere sempre ad evidenza le partite tutte per le quali occorrerà la rinnovazione d'anno in anno successivamente al 1827, onde farvi luogo in quanto siavi bisogno –

31

Modello degli Elenchi

Parte I.

Numero progressivo	Registro ov'esiste allibrato il debito e relativa pagina	Cognome, e Nome del Debitore originario, ed odierno, e Domicilio di quest'ultimo	Cognome, e Nome del Fidejussore originario, ed odierno, e Domicilio di quest'ultimo	Titolo	Cauzione data in origine, od assunta posteriormente sopra Beni del Debitore — Ubicazione, denominazione, qualità, confini ecc.	Cauzione data in origine, od assunta posteriormente sopra Beni del Fidejussore — Ubicazione, denominazione, qualità, confini ecc.	Credito originario in moneta Veneta	No[...] esegu[...] per[...] — Uffic[...] presso [...] segui [...] sotto [...] data [...] si essa [...]
(1.)	(2)	(3.)	(4)	(5.)	(6.)	(7.)	(8.)	(9.)

indicati agli artic. 1: 4: 11.° delle istruz.ni

Desumibile dai Registri od atti di Famiglia o d'Ufficio.

Notifica od Inscrizione eseguita all'atto del Contratto per garantire l'effetto della cauzione				Inscrizione eseguita in esecuz.e del Decr.to 25. 8bre 1808, e posteriorm.te per garantire l'effetto della precedente Notifica				Credito odierno a Moneta austriaca		Osservazioni (19)
Ufficio presso cui seguì la Not.a d'Inscr.e; Data, e Num.o di essa	Indicazione dei Beni colpiti dalla Notifica, o Inscrizione suddetta	Credito inscritto		(n.o 9)	(n.o 10.)	(n.o 11.)	(12)			
		(capitale)	(accessorj)					(capitale)	(accessorj)	
(9.)	(10.)	(11.)	(12)	(13)	(14.)	(15)	(16.)	(17)	(18)	(19)

Parte II.

Numero di riferimento della Parte I.	Beni ipotecati, attualmente					es
	Il Debitore originario, o suoi rappresentanti			Il Fidejussore, o suoi		rappr
	Data in Estimo	Possessore di fatto	Descrizione, con ubicazione, denominaz. qualità, quantità, confini, num.i di Mappa, estimo &c.	(2.)	(3.)	(
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(

Deducibile dagli Estimi, dalle ricognizioni peritiali &c. &c.

esistenti presso ...				
...	rappresentanti	il Terzo Possessore		
	(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	Osservazioni
	(7.) ...	(8.)	(9.) ...	(10.) ...	(11.)

Parte III.

Num.° di riferimento della Parte I	Inscrizione da prendersi per riportare					
	Contro il Debitore originario, o suoi rappresentanti			Contro il Fi= o suoi rappre		Deju= sent
	Ufficio delle ipoteche presso cui deve prendersi la nuova inscriz.ne	Beni da inscriversi, e Cognome e Nome del Debitore	Data, e Numero della nuova inscrizione	(2.)	(3.) del Fidejussore	(
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)	(

Disposizioni successive per l'effetto della S.P. 19. Giugno 1826.

e.	l'effetto delle precedenti				
li= ppre	dejussore sentanti	Contro il terzi possessori			
ore	(1.)	(2.)	(3.) Dei terzi Possessori	4.	Osservazioni
	(7.)	(8.)	(9.)	(10)	(11.)

Modelli delle Note
da presentarsi agli Uffici delle Ipoteche

N.° 1.

Per conservare l'effetto del privilegio contemplato dall'art.° 6.° del Decr.° 25. 8bre 1808. sulla generalità dei Beni, in pertinenza della trasformazione delle ipoteche.

Imp.° Reg.° Conservazione delle Ipoteche in .....

Nota per inscrizione in ordine alla Sovrana Patente 19. giugno 1816.

Creditore

N. N. ....., di condizione ....., domiciliato in ,
che per l'effetto della presente elegge il giudiziale domicilio in ,
nella casa , successo a

Debitore

N. N. ....., di condizione , domiciliato in
come rappresentante

Titolo da inscriversi

Istromento di Livello affrancabile del giorno ....., rogato in ,
per atti ....., notificato in li
mediante il quale il sud.° ...(Cred.° o suo autore:)..... concesse
Livello affrancabile all' espiro di anni ..... al predetto
(Debit.°, o suo aut.°:).... la somma di ..... corrispondenti
ad austriache £ ..... col prò del ..... per cento;

ed avendo il debitore obbligato a cauzione la generalità de' suoi Beni, perciò ricerca che a preservazione dell'acquistato diritto d'ipoteca pel tuttora inaffrancato capitale, sia eseguita la presente sopra la generalità de' Beni di ragione del sud.o

(Deb.e ~~attuale~~) .. qual ~~rappresentante il~~ .. (Deb.e mg.o)

Beni da ipotecarsi

Tutti li Beni immobili soggetti al circondario di quest'ufficio

Somma da iscriversi

Austriache Lire .

esigibili .

N.o 2.

Per conseguire l'effetto medesimo (N.o 1.) riducendo sull'istante l'ipoteca generale in speciale.

Imp. Reg.a Conservazione delle Ipoteche in .....

Nota

per inscrizione, e trasformazione d'Ipoteca in ordine alla Sovrana Patente 19. Giugno 1826

Creditore

(come al N.o 1.)

Debitore

(come al N.o 1.)

Titolo da inscriversi

(tutto come al N.o 1, colla differenza che invece di dire sopra la generalità dei Beni, si dica sui fondi sotto specificati di ragione;

Beni da ipotecarsi

(si espongono in dettaglio positivo secondo le fatte descrizioni)

Somma da inscriversi

(come al N.o 1.)

N.° 3.

Per la rinnovazione dell'ipoteca già presa in ordine al Decreto 25. 8bre 1808, o prima o dopo il tempo utile, sulla generalità dei Beni, in pendenza della trasformazione

---

Imp. 1.° Conservazione delle ipoteche in .....

Nota

Per rinnovazione d'inscrizione in ordine all. S. P. 19. Giugno 1826.

Creditore

(: come al N.° 1:)

Debitore

(: come al N.° 1:)

Titolo da inscriversi

Istromento di [illegible] redimibile, del giorno . , rogato in . . per atti . . . . . notificato in . . . . . li . . , ed inscritto in ordine al Decreto 25. 8bre 1808 in questo (ad altro) Conservatorato li . . . . . al N. . . , mediante il quale il sud.° . . . . (cred.° o suo aut.°) . . concesse per anni . . . . la somma di . . . corrispondenti ad austriache £ . . a (Deb.° 01°) che obbligò a cauzione la generalità de' suoi Beni; ed a preservazione dell'acquistato e conservato diritto d'ipoteca generale, ricerca la presente rinnovazione a carico del s. d.° . . (Deb.° att.°) dimettendo a tale effetto la Nota della già ottenuta precedente inscrizione.

(: nel resto come al N.° 1.:)

N.° 4.

Per la rinnovazione dell' ipoteca già presa in ordine al Decr.° 25. 8bre. 1808, trasformandola sull' istante dalla gen.e in ispec.e

---

Imp. R. Conservazione delle ipoteche in

Nota

Per rinnovazione e trasformazione d'ipoteca in ordine alla S. 1.ª 19. Giugno 1826.

Creditore:

(: come al N.° 1. :)

Debitore

(: come al N.° 1 :)

Titolo da inscriversi

(: come al N.° 3, variando come segue:

. . . , ricerca la presente rinnovazione a carico del sud.° (: Deb.° att.) sopra i Beni sottospecificati, già colpiti dalla generalità sud.a, dimettendo:

Beni da ipotecarsi

(: si espongono con preciso dettaglio secondo le operate verificazioni.)

Somma da iscriversi

(: come al N.° 1. :)

N.° 5.

Per preservare l'ipoteca di garanzia in causa delle prestazioni dipendenti dai diretti dominj sulla generalità dei Beni del debitore in pendenza della trasformazione.

Imp. R. Conservazione delle ipoteche in

Nota

Per inscrizione in ordine alla Sovr. Pat. 19. giugno 1826

Creditore

(come al N.° 1.)

Debitore

(come al N.° 1.)

Titolo da inscriversi

Istromento del giorno..... rogato in..... negli atti....
notificato in..... li..... con il quale il sud.° (red. origin.)
concesse a livello perpetuo a.... (Debit. orig.) una (casa, fondo ec.)
situat. in..... per annui..... pari ad austr. £.....
che a maggior cauzione dell'annua perpetua corrisponsione obbligò
la generalità dei suoi Beni a favore del sud.° (red. orig.); ed
ora per effetto di ritenere la concessa ipoteca generale, ricerca
la presente a carico del sud.° (Deb.° att.°) qual. (erede, rappres.te ec.)

Beni da ipotecarsi

Tutti li Beni immobili soggetti al circondario di quest'ufficio

Somma da inscriversi

Annue perpetue austriache £ . . esigibili in cadaun anno
sotto il giorno.

N. 6.

Per preservare tale garanzia (: N. 5 :) sopra determinato fondo, trasformando l'ipoteca generale in speciale.

Imp. N. Conservazione delle Ipoteche &c.

Nota

per inscrizione, e trasformazione d'ipoteca in ordine alla S. P. 19. G. 1826.

Creditore

(: come al N. 1 :)

Debitore

(: come al N. 1 :)

Titolo da inscriversi

(: come al N. 5 finale la gen.ª de' suoi Beni a favore q. poi :)

e volendo conservare la ottenuta cauzione con la trasformazione in ipoteca speciale a' termini della sullodata Sovrana latente, ricerca la presente a carico del sud.º (: Deb. att.º :) sopra il sotto descritto fondo

Beni da ipotecarsi

(: si descrivono in dettaglio :)

Somma da inscriversi

(: come al N. 5 :)

N.° 7.° M.

Per la rinnovazione dell'ipoteca stata presa in causa Legati, ed altre annualità non dipendenti da diretti dominj sulla generalità, onde preservarla in pendenza della trasformazione

---

Imp. Reg. Conservazione delle Ipoteche in .....

Nota

Per rinnovazione d'inscrizione in ordine alla sov. Lett. 19. Giugno 1826.

Creditore

(come al N.° 1:)

Debitore

(come al N.° 1:)

Titolo da inscriversi

Testamento del giorno ..... del fu ..... fatto in ..... col quale il sud.° Testatore lasciò a favore del sunominato (cred.° origin.°) l'annuo perpetuo Legato di ..... pari ad austriache £ ....., per cui onde ritenere il diritto d'ipoteca generale sopra i beni del Testatore fu presa in questo (od altro) conservatorato la debita inscrizione in ordine al Decreto 25. 8bre 1808 sotto il gnr. al N.° , ed ora a preservazione della stessa ricercan la presente a carico del sud.° (Deb.° attuale:) dimettendo l'unita in prova della ottenuta primitiva inscrizione

Beni da ipotecarsi

Tutti li Beni immob. soggetti al circondario di quest'ufficio, ch'erano di ragione del fu .. (Testatore.).

(come al N.° 5:)

N. 8.

Per la rinnovazione dell'indicata ipoteca (7.) trasformando all'istante la generale in speciale.

Imp.le Conservazione delle Ipoteche in

Nota

per rinnovazione, e trasformazione d'ipoteca in ordine alla Sovrana Patente 19. Giugno 1826

Creditore

(come al N.1.)

Debitore

(come al N.1.)

Titolo da inscriversi

(come al N.7 fino = pari a Austr. £.---, poi:)

che venne inscritto ..... con l'ipoteca generale, ed ora volendo in ordine alla suddetta Sovrana Legge conservare l'ipoteca ottenuta, ricerca la presente sopra il sottoscritto fondo di proprietà del suddetto (Debit. att.) come rappresentante il nominato Testatore.

Beni da ipotecarsi

(si descrivono in conveniente dettaglio:)

Somma da inscriversi

Annue perpetue austriache £ ... esigibili nel giorno ... di ciascun anno.

57

N.° 9

Per la rinnovazione della inscrizione presa sopra fondi speciali

Imp. R. Conservaz. delle Ipoteche in

Nota

Di rinnovazione d'inscrizione in ordine alla L. 19. Giugno 1826

Creditore

(come al N.° 1.)

Debitore

(come al N.° 1)

Titolo da inscriversi

Contratto di Locazione di data .... fatto in ...... col quale il [illegible] ottenne in affitto la tenuta detta (o la Casa, il fondo, ecc.) situat.. in .... per anni verso l'annua corrisponsione di ..... pari ad austriache L.,

a garanzia dei patti convenuti con detta Locazione, assoggettò lo stesso ..... a speciale ipoteca li sottodescritti fondi fino alla concorrenza di A.L. ...... sopra li quali venne presa [illegible] l'inscrizione li ... al N.°

E siccome il pred. aff.° rimase debitore per arretrati della somma di A.L. ......, ricerca perciò la presente rinnovazione per ritenere la primitiva ipoteca p. detta ... nella Nota (o l'estratto) comprovante l'ordinata prima inscriz.

Beni da ipotecarsi

(si espongono in dettaglio coi/gli attuali confini)

Somma da inscriversi

austriache L. esigibili

N: 10.

Per la rinnovazione della inscrizione presa sopra la generalità dei beni in pendenza della trasformazione.

Imp. R. Conservat. delle Ipoteche in

Nota

Per rinnovazione d'inscrizione in ordine alla L. 1. 19. giugno 1826

Creditore

(come al N. 1)

Debitore

(come al N. 1)

Titolo da inscriversi

Privato contratto di Locazione del giorno col quale il sud. ottenne in affitto per anni ...... da (giud. orig.) quattro Possessioni (od una, o casa, ec.) situat. in .... per l'annua corrispond. di pari ad austriache L. dallo stesso affittuale garantito fino alla concorrente somma di L. con l'obbligazione della generalità de' suoi Beni, che fu inscritto in (questo, od altro) uffo il al N. , come da (note, od estr.) che si allega; e che ora in esecuz. al prescritto dalla suddetta sovrana Legge viene la presente per sole L. delle quali (il deb. orig.) resta debitore p. resti d'affitti

Beni da ipotecarsi

Tutti li Beni immobili soggetti al Circondario di quest'ufficio, apparten.

Somma da inscriversi

austriache L. .... esigibili

N.° 11

Per la rinnovazione della inscrizione presa sopra la generalità dei Beni convertendo sull'istante la generale in speciale

---

Imp. N.° 6 Conservazione delle Ipoteche in

.....

Nota

Per rinnovazione, e trasformazione d'ipoteca in ordine alla S. P. 19. Giugno 1826 –

Creditore

(come al n.° 1)

Debitore

(come al n.° 7.)

Titolo da inscriversi

(come al N.° 10, variando solamente l'attuale ricerca, che si limita, e si esprime = sopra i fondi sotto specificati.

Beni da ipotecarsi

(si descrivono in esteso dettaglio)

Somma da inscriversi

(come al n.° 10.)

N.° 12...

Per conservare l'ipoteca nel caso di diritto al privilegio contemplato dall' art. 6. del Decreto 25. 8bre 1808.

Imp. R. Conservazione delle ipoteche in

. . . .

Nota

per inscrizione in ordine alla Sov. Pat. 19. Giugno 1826

Creditore

(come al N.° 1.)

Debitore

N. N. . . . . di condizione . . . . . . domiciliato in . .

come terzo possessore dei Beni erano di ragione di

Titolo ad inscriversi

Istromento del giorno fatto in . per atti . notificato in . . .

mediante il quale il sud.° (cred.° orig.°) concesse in affittanza per anni . . . .

anni . . . (Deb.° orig.°) una Possessione situata in così ipoteca della

generalità dei Beni del . (Deb. orig.) ; e siccome il detto (Deb. orig.)

è rimasto debitore di . . . . in causa d'affitti; ed avendo il Sig.

. . (terzo poss.°) acquistato con istromento del giorno . per atti . . .

(la casa fondo ec.) sottodetti, ch'era soggezionata all'ipoteca riportata colla sud.ª Notifica, così a preservazione del privilegio ch'era competente all'originario creditore conservato in vigore dall'art. 6. del Decr.° 25. 8bre 1808, rinnova la presente a carico del sud.° terzo possessore

Beni da ipotecarsi

(si descrivono in dettaglio)

Somma da inscriversi

austriache . . . originarie .

N. 13. [illegible]

Per la rinnovazione delle ipoteche relativamente ai contratti anteriori al Decreto 15. aprile 1812

Imp. R. Conservazione delle ipoteche in

Nota

Per rinnovazione d'inscrizione in ordine alla S. P. 19. Giugno 1826

Creditore

(come al N.° 1.)

Debitore

(come al N.° 1.)

Titolo da inscriversi

Istromento del giorno fatto in per atti registrato in Bol.ª mad.ª il quale il sud.° (deb. orig.) acquistò da (cred. orig.) la (casa, o fondaz.) sotto dett. pel prezzo di S. . . . , delle quali S. rimasero presso l'acquirente per essere pagate in anni col prò del per cento, come appare dalla inscrizione d'ufficio seguita in (questa, o altra) conservazione li al N.° , che si compresa coll'unito estratto. Insolute essendo tuttora le sud.e S. pari ad austriache S. , mercè la presente rinnovazione all'effetto di conservare l'ipoteca privileg.ª

Beni da ipotecarsi

(si descrivono in dettaglio)

Somma da inscriversi

Austriache S. . . . . esigibili . . . . . .

N.° 14.

Per la inscrizione dei Crediti dipendenti da Contratti posteriori al Decreto 15. aprile 1812.

Imp. R. Conservaz. delle ipoteche in

(.....)

Nota

Per inscrizione in ordine alla Sovrana Pat. 19. giugno 1826

Creditore

(come al N.° 1)

Debitore

(come al N.° 1.)

Titolo da inscriversi

(e tutto come al N.° 13. fino alle parole col pro del.... per conto, ecc.)

Rimaste insolute tuttora austriache L..... ricerca la presente per l'unico oggetto di rendere pubblico tale credito, senza pregiudizio però del privilegio accordato dal V. R. Decr.° 15. aprile 1812. —

(il resto come al N.° 13.)

N.° 15.

Per la rinnovazione delle ipoteche a carico dei contabili, Esattori, amministratori, ec.

Imp. R. Conservazione delle Ipoteche in ....

Nota

per rinnovazione d'iscrizione in ordine alla L. 1.° 19. giugno 1826

Creditore

(come al N.° 11)

Debitore

N. N. .. Ricevitore del Registro nel Distretto di

Titolo da inscriversi

Nota per ipoteca legale del giorno ...... presa in registro all'Ufficio di conservazione al N.° ......, in ordine al Decreto 31 Xbre 1807 sopra la generalità de' beni del predetto N. N. (nome cognome) nel contabile obbligato a render conto; e ciò in conservazione dell'acquistata ipoteca, senza le per le somme indeterminate sopra li sottodescritti immobili.

Beni da ipotecarsi

(si descrivono in dettaglio)

Somma da inscriversi

Somma indeterminata

N.3. Il tenore della presente può applicarsi per qualunque contabile o amministratore

N.° 16

Per la rinnovazione delle ipoteche a carico dei Reggi di Contabili, Esattori, amministratori &c.

Imp. R. Conservaz.ne delle ipoteche in

Nota . . . . . .

per rinnovazione di inscrizione in ordine alla L. 19 giugno 1824

Creditore

(come al n.° 19)

Debitore

N. N. . . . . fidejussore di N. N. . .

Titolo da inscriversi

Istromento di sicurtà del giorno . . fatto in . . per atti . . . mediante il quale il sud.° . . si è costituito fidejussore del sunominato . . . . eletto Ricevitore dei Crediti . . . . . e fino alla concorrenza di . . . . con l'ipoteca dei sottodescritti fondi sopra i quali essendo stata presa la regolare inscrizione in questo od altro sistema li . . . al N.° . . , come dalla Nota od Istr.° che si allega, ricerca perciò la presente per l'effetto di riportare la prescritta rinnovazione . . . . . .

Beni da ipotecarsi

(si espongono in dettaglio desumendoli dalla prima inscriz.ne, ed aggiungendo i dati occorrenti per l'identificaz.ne migliore:)

Somma da inscriversi

Austriache I. . . . . esigibili . . . . .

N.° 17.

Per manutenzione in caso di evizione, o per effetto di suppegno.

Imp. Reg.ª Conservazione delle Ipoteche in ......

Nota

per inscrizione in ordine alla S. R. 19. Giugno 1826

Creditore

(come al N.° 1)

Debitore

(come al N.° 1)

Titolo da inscriversi

Contratto nuziale .... rogato per atti ...... notificato in ...... ed inscritto nell' uffizio in ordine al Decr.° 25. 8bre 1808 li ... al N.° mediante il quale fu costituita in dote alla Sig.ª moglie del sud.° (debit.) la somma di pari ad austriache L. che da essa Sig.ª ... fidejussitrice del proprio marito detto Ricevit.ª venne coll' istrom.° del giorno atti rogato a (ecc.) con titolo di suppegno, nella quale avendo già ottenuto il creditore l'annotazione di subingresso col N.° del giorno ... viene perciò la presente per l'effetto di preservarsi i privilegi tutti acquistati col riportato suppegno.

Beni da ipotecarsi

Tutti li Beni immobili soggetti al circondario di quest' uffizio, appartenenti ......

Somma da inscriversi

Austriache L. ...... esigibili

Decreto per l'istituzione dell'Ufficio delle Ipoteche portato dal Codice Napoleone.

29 Marzo 1806.

Napoleone I,

per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi e Re d'Italia

Eugenio Napoleone di Francia, Vice Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese e Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute

Noi, in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, Nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano;

Visto il Decreto dato da Monaco il giorno 16 del p.p. gennajo, di S M I e R, con cui prescrive l'attivazione del Codice Napoleone pel primo giorno del mese d'aprile 1806,

Considerando ch'è altrettanto utile per la sicurezza delle proprietà e delle contrattazioni, quanto urgente il provvedere alla conservazio

ne dei privilegi e delle ipoteche, anche prima che siano esserne attivati i rispettivi Uffici;

Sopra rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia; e del Ministro delle Finanze, 28 febbraio 1861;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato ed ordinato quanto segue.

Art. 1. In ogni comune di residenza di un Tribunale civile di prima istanza vi sarà un Ufficio di conservazione delle ipoteche

Il circondario soggetto ad ogni Ufficio, è il circondario giurisdizionale del Tribunale presso il quale risiede.

II. Le inscrizioni e trascrizioni che, in esecuzione delle disposizioni del Codice Napoleone, devono farsi a preservazione dei privilegi e delle ipoteche, si fanno nell'Ufficio del conservatore delle ipoteche, nel circondario del quale sono situati i beni stabili sottoposti al privilegio o all'ipoteca.

III. Si pubblicherà un Regolamento per gli Uffici di conservazione delle ipoteche, e sarà indicato con pubblico avviso il giorno in cui saranno aperti ed attivati i detti Uffici nei rispettivi circondarj del Regno

IV. I privilegi e le ipoteche anteriori al giorno primo del prossimo futuro aprile sono mantenute nello stato di validità ed anteriorità che può loro competere a termini delle leggi vigenti fino a detto giorno primo aprile 1806.

V. Dal giorno primo aprile sono a tanto che siano attivati gli Uffizi delle ipoteche, supplieranno a questi gli Uffizi del Registro degli atti e contratti, nei quali, previo il pagamento della tassa prescritta dal Decreto 12. Febbrajo 1806, saranno registrati i titoli portanti privilegio e ipoteche.

Attivati che siano gli Uffizi delle ipoteche, saranno eseguite nei medesimi le trascrizioni ed inscrizioni relative ai detti titoli, colla stessa data colla quale saranno stati registrati.

All'effetto però di godere del beneficio della data suddetta, le parti interessate dovranno, nel termine di un mese, dacchè saranno aperti gli Uffizi delle ipoteche, domandare al Conservatore la relativa trascrizione ed inscrizione, a norma del Regolamento che sarà stato pubblicato.

La domanda dovrà farsi presentando al Conservatore i titoli in originale, o in copia autentica, col certificato dell'Ufficiale del Registro, scritto a piede dei medesimi, comprovante la

data in cui saranno stati registrati.

VI. Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, ed il Ministro delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi

Eugenio Napoleone

Per il Vice Re,
Il Consigliere Segret di Stato
L. Vaccari

Certificato conforme
Il Consigl Segret di Stato
L. Vaccari

Decreto che rende comune agli Stati Veneti i decreti 22 e 29 marzo 1806

15 aprile 1806.

Visto il Decreto di S. M. I. e R. in data del 23 marzo 1806,

Visti i Nostri decreti 22 e 29 detto marzo ed il decreto 9 aprile corrente con cui è ordinata la pubblicazione del Codice Napoleone negli Stati Veneti per essere riconosciuto ed avere vigore come legge dello Stato il primo maggio 1806.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1. I nostri decreti 22 e 29 marzo 1806, il primo sulla continuazione de' tribunali e dei giudici attuali, e sull'osservanza dei regolamenti meglio compilativamente colle disposizioni del Codice Napoleone, il secondo sovra gli uffici ed il registro delle ipoteche, a datare dal primo maggio corrente anno sono resi comuni agli Stati ed alle Provincie Venete.

II. L'Amministratore generale delle Finanze e del Demanio, ed i Magistrati civili di cui ciascuna provincia sono incaricati della pubblicazione del presente decreto.

Eugenio Napoleone

Per S. A. I.
Il Segretario degli Ordini
S. Mejan

Estratto del Regolamento per gli uffi
gi di Conservazione delle ipoteche annesso
al Decreto 19 aprile 1806

Dei Privilegi

1 Il privilegio è un diritto, che la qualità del cre
dito attribuisce ad un creditore per essere preferito
agli altri creditori anche ipotecary. Cod. art 2095.

2. I creditori privilegiati sopra gl'immobili sono,

I. Il venditore per il pagamento del prezzo sopra
l'immobile venduto,

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle
quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo vendito
re è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così
successivamente

II. Quelli che hanno somministrato danaro per
l'acquisto di un immobile, purchè sia comprovato au
tenticamente con l'atto di imprestito, che la somma
era destinata a tale impiego, e con la ricevuta
del venditore, che il pagamento del prezzo dell'
immobile sia stato fatto col danaro imprestato,

III I coeredi sopra gl'immobili dell'eredità
pel caso di erezione dei beni tra essi divisi, e per
le compensazione ed il conguaglio delle porzioni
ereditarie;

IV Gli architetti, e gl'intraprenditori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizj, canali o qualunque altra opera, purchè, mediante perito deputato ex officio dal Tribunale di prima istanza, nel cui distretto sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale, ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avrà dichiarata l'intenzione che si dovessero fare, e che le opere siano state approvate da un perito egualmente nominato ex officio, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione.

L'ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell'alienazione, e che deriva dai lavori fatti al medesimo

V. Quelli che hanno imprestato il denaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego venga comprovato autenticamente coll'atto d'imprestito e con la quitanza degli operaj, come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto d'un immobile. Cod art. 2103.

Delle Ipoteche

12. L'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione di un'obbligazione.

È di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl'immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino. Cod. art. 2114.

13. L'ipoteca non ha luogo che ne' casi, e secondo le forme autorizzate dalla legge. Cod. art. 2115.

14. Essa è legale, e giudiziale, e convenzionale. Cod. art. 2116.

15. L'ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.

L'ipoteca giudiziale è quella che procede dalle sentenze e dagli atti giudiziali.

L'ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni e dalla forma esteriore degli atti e dei contratti. Cod. art. 2117.

16. Sono soltanto suscettibili di ipoteca,

1. I beni immobiliari che sono in commercio, ed i loro accessorj reputati come immobili,

11. L'usufrutto degli stessi beni e dei loro accessorj durante l'usufrutto. Cod. art. 2118.

17. I diritti ed i crediti cui è attribuita l'ipoteca legale, sono

Quelli delle donne maritate sopra i beni de' loro mariti,

Quelli dei minori e degl'interdetti sopra i beni dei loro tutori,

Quelli della Nazione, de' comuni e degli stabilimenti pubblici sopra i beni degli Esattori ed Amministratori obbligati a render conto Cod. art 2121.

18. Il creditore cui compete l'ipoteca legale, può esercitare la sua ragione sopra tutti gl'immobili spettanti al debitore, e sopra quelli che potranno ulteriormente in avvenire, alle modificazioni in appresso spiegate Cod art 2122.

19 L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisorie, proferite tanto in contradditorio, che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni fatte in giudizio delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo estero in scrittura privata

Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore, o sopra quelli che potesse acquistare,

salve la modificazione in appresso determinata

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono rivestite del Decreto già detto d'esecuzione

Non può similmente derivare l'ipoteca dalle sentenze pronunciate in paese straniero, sal. che siano state dichiarate eseguibili da un Tribunale del Regno senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere determinate dalle leggi politiche o dal trattato Cod art 2123

N. 5. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti due notaj, o avanti ad un notaio e a due testimonj Cod art. 2127

N. 6 I contratti fatti in paese estero non possono portare ipoteca sui beni esistenti nel Regno, quando pure non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche e nei trattati Cod. art 2118.

N. 7. Non vi è ipoteca convenzionale valida, se non quella che, sia nell'atto authentico costitutivo del credito, sia in un atto authentico posteriore, si designi specialmente la natura e la situazione di ciascuno degli immobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all'ipoteca per il credito ciascuno di essi beni presenti può essere nominalmente sottomesso all'ipoteca

3. I beni futuri non possono essere ipotecati. Cod art. 2129

23. Nondimeno se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de' suoi acquisti Cod art 2130

24. Parimente nel caso in cui l'immobile e gl'immobili presenti, assoggettati all'ipoteca, per ruina o sia deteriorassero in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplimento all'ipoteca. Cod art. 2131.

25. Non è valida l'ipoteca convenzionale se non in quanto la somma per cui fu convenuta sia certa e determinata dall'atto se il credito risultante dall'obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l'inscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza di un valore, giusta la stima ch'egli espressamente dichiarerà, ecche il debitore avrà ragione di reclamare, se ve sarà luogo Cod. art 2132.

26 L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell'immobile ipotecato Cod art 2133

27 L'ipoteca tanto legale, che giudiziaria, o

convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno dell'inscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del Conservatore nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve le eccezioni spiegate nel seguente art. Cod. art. 2134.

2° Esiste l'ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

1. In vantaggio de' minori e degl'interdetti, sugl'immobili spettanti al loro tutore per la responsabilità della sua amministrazione, dal giorno in cui ha accettata la tutela,

II. In vantaggio delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl'immobili di loro marito, da computarsi dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca per capitale dotale pervenuto da successione ad essa pervenuta, e da donazione a lei fatta durante il matrimonio, se non dal giorno dell'apertura delle successioni, e dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.

Non ha ipoteca per l'indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel non valutamento de' propri beni alienati, se non dal giorno dell'obbligazione e della vendita.

In ciascun caso la disposizione del presente articolo non potrà pregiudicare alle azioni

acquistate da terze persone prima della pubblicazione del Codice Napoleone. Cod art. 2135.

29. Sono però tenuti i mariti ed i tutore a rendere pubbliche le ipoteche, dalle quali i loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senz'alcun ritardo all'Ufficio a cio destinato, le inscrizioni sugl'immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito

I mariti ed i tutore che, avendo omesso di chiedere e di far eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, avranno aderito o lasciato stabilire privilegi o ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare espressamente che detti immobili erano soggetti all'ipoteca legale delle mogli e de'minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come soggetti all'arresto personale Cod. art. 2136.

30. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro responsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d'invigilare ad oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore per la di lui amministrazione), ed anche di farle essi medesimi eseguire Cod art 2137

31 Ommettendo i mariti, i tutori ed i surrogati tutori di far eseguire le inscrizioni prescritte dai precedenti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Procuratore presso il Tribunale civile del domicilio dei mariti e tutori, o del luogo ove sono situati

i beni. Cod. art. 2138.

32. Potranno i parenti, tanto del marito, che della moglie, e quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette inscrizioni, ed essi potranno domandarne ancora della moglie e dei minori. Cod. art. 2139.

33. Quando nel contratto di matrimonio, i contraenti d'età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l'inscrizione, rimarranno liberi e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per la recupera delle cose sue proprie, e per i paffi nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione. Cod. art. 2140.

34. La stessa cosa avrà luogo per gl'immobili del tutore, quando i parenti uniti in consiglio di famiglia saranno stati di parere, che non si faccia inscrizione che su determinati immobili. Cod art. 2141.

35. Nel caso dei due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l'inscrizione, che su gl'immobili indicati. Cod. art. 2141.

36. Quando l'ipoteca non sarà stata limitata dall'atto di nomina del tutore, potrà

questi, nel caso in cui l'ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l'ipoteca sia ristretta agl'immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.

Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad esso dovrà precedere il parere del consiglio di famiglia. Cod. art. 2113.

37. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di questa, riuniti in consiglio di famiglia, domandare che l'ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l'assicurazione della dote, dei diritti di ricupera e dei patti matrimoniali, venga ristretta sopra una quantità d'immobili bastanti per l'intiera garanzia dei diritti della moglie. Cod. art. 2164.

38. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un'ipoteca dell'istessa data, senza distinzione fra l'inscrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera, qualunque queste differenze fossero state indicate dal Conservatore. Cod. art. 2167.

39. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha diritto di essere, rapporto ad esso, classificato per due anni soltanto, e per l'anno corrente nello stesso

grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari da farsi, portanti ipoteca per gli arretrati dal giorno della loro data, esclusi quelli conservati in vigore della prima iscrizione Cod. art. 2151.

16. Le iscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio per il corso di 10 anni, dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate. Cod art. 2156.

17. Le spese delle iscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario, l'anticipazione di esse si fa dall'iscrivente, purchè non si tratti d'ipoteche legali, per l'iscrizione delle quali il conservatore ha regresso contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore sono a carico del compratore. Cod art 2155.

18. Quando si farà donazione di beni soggetti ad ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione e l'accettazione, che si fosse fatta con atto separato, dovrà eseguirsi negli uffizi delle ipoteche esistenti nel circondario in cui sono situati i beni. Cod art 939.

19. Oltre espresse la mancanza di trascrizione da tutti gli aventi interesse, eccettuati però coloro che hanno l'obbligo di farle eseguire

la trascrizione, e che hanno causa da questi, ed eccettuato il donatore. Cod. art. qui.

44. I contratti che trasferiscono la proprietà degl'immobili e dei diritti reali immobiliari, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intiero dal Conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si troveranno.

Questa trascrizione si farà sopra registro destinato a tale effetto, ed il Conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà Cod. art. 1181.

45. La semplice trascrizione del titolo translativo di dominio sopra il registro del Conservatore, non libera l'immobile dai privilegi e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore trasferisce soltanto nell'acquirente la proprietà e le ragioni che egli aveva sulla cosa venduta con i medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata. Cod. art. 2182.

46. I privilegi e le ipoteche si estinguono,

I. Con lo scioglimento dell'obbligazione principale,

II. Con la rinunzia del creditore all'ipoteca;

III. Coll'adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessore per rendere liberi i beni da essi acquistati.

IV. Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quel periodo di tempo ch'è determinato per la prescrizione delle azioni che producono l'ipoteca o il privilegio.

La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questi col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto sui registri del Conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del terzo possessore. Cod. art. 2180.

Delle Inscrizioni

Ce. Le due note che a norma dell'art 53 deve presentare al Conservatore chi domanda l'inscrizione, devono contenere:

I. Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne ha, e l'elezione da esso fatta di un domicilio in luogo qualunque del circondario dell'ufficio,

II. Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se ne ha una conosciuta, o un'indicazione individuale e speciale fatta in modo, che il Conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona debitrice dell'ipoteca;

III. La data e la natura del titolo

IV. L'importo dei crediti capitali espressi nel titolo, o valutati dall'inscrivente, riguardo alle rendite ed alle prestazioni e ai diritti eventuali, condizionati e indeterminati, nei casi in cui questa valutazione sia prescritta, come pure l'importo degli accessori di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili;

V. L'indicazione della qualità e situazione de' beni sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipoteca.

Quest'ultima disposizione non è necessaria ne' casi d'ipoteche legali o giudiziali in mancanza di convenzione, una sola inscrizione, per queste ipoteche, assoggetta tutti gli stabili compresi nel circondario dell'ufficio.

6q. Le note per le inscrizioni da farsi sui beni d'un defunto si fanno come nell'articolo precedente.

L'indicazione poro; di cui nel num. II del detto articolo, può limitarsi alla persona del defunto senza l'obbligo di nominare gli eredi o successori del medesimo.

70. Le inscrizioni dei crediti del venditore o di chi avesse somministrato il danaro, e fosse subentrato nelle ragioni del venditore, risultanti dal contratto di vendita, le quali dopo la trascrizione del contratto il Conservatore è tenuto di fare d'ufficio, in ordine all'art 6, si eseguiscono dal medesimo, indicando nel suo registro,

I Il nome e cognome del creditore o creditori,

II Il nome e cognome del compratore,

III La data e la natura del contratto,

IV L'importo dei crediti risultanti dal contratto medesimo;

V. L'indicazione della qualità e situazione dei beni venduti,

VI L'indicazione del volume nel quale è fatta la trascrizione del contratto, il numero e la data della medesima;

VII Il domicilio che il creditore si fosse eletto nel circondario.

Laddove il creditore non ne avesse eletto

alcuno, il Conservatore la legge per lui presso il Regio Procuratore del Tribunale civile di prima istanza del circondario.

71 Il coerede o condividente per ottenere l'inscrizione, all'oggetto di conservare il suo privilegio in conformità degli art 2103, num III, e 2109 del Codice, trascritti negli art. 2 e 7 di questo Regolamento, presenta al Conservatore l'atto di divisione e di aggiudicazione all'incanto, e due note contenenti;

I. Il nome cognome e domicilio del coerede e condividente, e la elezione da esso fatta del domicilio in un luogo qualunque entro il circondario dell'ufficio.

II. Il nome, cognome e domicilio degli altri coeredi e condividenti, e il nome, cognome e domicilio dell'antecedente possessore defunto, se si tratta di una successione;

III. La data e la natura dell'atto di divisione e di aggiudicazione;

IV. L'importo dei diritti ipotecarj, privilegiati risultanti dall'atto presentato, e valutati dall'inscrivente a norma dell'art. 68, num IV;

V. L'indicazione della qualità e situazione dei beni sui quali intende di conservare il suo privilegio, se si tratti di beni aggiudicati dietro incanto.

Se si tratti di porzione divisa, basta indicare genericamente i beni della porzione del condividente risultante nel cirrondario dell'ufficio

71. Gli architetti, intraprenditori, muratori, operaj ed altri nominati negli articoli del Codice 2103 num IV, e 2110 trascritti negli art. 2 e 8 del presente Regolamento, che domandano l'inscrizione a preservazione del loro privilegio, devono unire alla presentazione sì del primo che del secondo processo verbale, le rispettive note conformate come segue.

Le note relative al primo processo verbale devono contenere,

I. Il nome, cognome e domicilio della persona che ha titolo di chieder l'inscrizione;

II. Il nome, cognome, professione e domicilio del proprietario dello stabile nel quale deve farsi il lavoro,

III. La data e la natura del processo verbale, e il nome, cognome e domicilio del perito ufficio nominato dal Tribunale di prima istanza del circondario dove sono situati i fondi,

IV. L'indicazione della qualità e ubicazione de fondi medesimi.

Le note relative al secondo processo verbale devono contenere,

I. Il nome, cognome delle persone come quì sopra ai num. I e II.

II. La data e natura del secondo processo verbale, e il nome e cognome del perito egualmen-

le nominato ex officio, che ha approvato le opere ultimate;

III. La data della loro ultimazione, e il valore delle medesime, risultante dallo stesso processo verbale;

IV. L'indicazione della qualità e ubicazione del fondo nel quale le opere sono state eseguite

93. I diritti d'ipoteca meramente legale, della Nazione, dei comuni e dei pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori, quelli dei minori e interdetti sui beni dei tutori, delle mogli sui beni dei mariti, saranno inscritti in seguito alla presentazione di due note, contenenti soltanto,

I. Il nome, cognome professione e domicilio reale del creditore, e il domicilio che da lui o per lui verrà eletto nel circondario,

II. Il nome, cognome, professione, domicilio e precisa indicazione del debitore,

III. La natura dei diritti da conservarsi, l'importare del loro valore, quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

95

Estratto
del Decreto 16 8bre 1807
che regola le residenze e i Circondarj giurisdizionali degli Uffici delle Ipoteche.

Visto il nostro Decreto del 29 marzo 1806, portante lo stabilimento degli Uffici delle Ipoteche, ed il relativo Regolamento del 19 aprile detto anno,

Sopra rapporto &

abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La residenza, il circondario e la somma della cauzione da prestarsi dai conservatori delle ipoteche sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto.

2. Il gran giudice, ministro della giustizia, e il ministro delle finanze potranno di concerto diminuire ed accrescere il numero degli uffici delle ipoteche, o l'entità della cauzione, se l'esperienza lo dimostrerà conveniente, salva l'approvazione Nostra definitiva.

7. Col giorno primo del prossimo novembre gli uffizj di conservazione delle ipoteche saranno aperti ed in attività, per gli effetti contemplati dal precitato decreto 29 marzo 1806, ed analogo regolamento 19 aprile detto anno.

Tabella

delle residenze, e circondarj degli Uffizj delle Ipoteche,

e

delle cauzioni da prestarsi dai Conservatori.

Dipartimento	Residenza	Circondario	Cauzione in mon.a it.le
Adriatico	Venezia	I Cantoni di Venezia, Gambarare, Burano e Caorle	£ 50,000.–
	Chioggia	I Cantoni di Chioggia, Pellestrina, e Cavarzere	„ 20,000.–
Passariano	Udine	I due Distretti di Udine, e Cividale	„ 50,000.–
	Tolmezzo	Il suo Distretto	„ 20,000.–
	Pordenone	I due Distretti di Pordenone, e Portogruaro	„ 40,000.–
Piave	Belluno	I due Distretti di Belluno, e Feltre	„ 30,000.–
	Feltre	Il suo Distretto	„ 20,000.–
Tagliamento	Treviso	I due Distretti di Treviso, e Castelfranco	„ 40,000.–
	Conegliano	I Distretti di Conegliano, e Oneda	„ 40,000.–
	Bassano	Il Distretto di Bassano	„ 30,000.–

N.

Decreto che proroga il termine alle trascrizioni ed iscrizioni delle ipoteche prescritte dal decreto 29 marzo 1806

8 gennajo 1808

Visto il decreto 29 marzo 1806

Visto il regolamento sulle ipoteche pubblicato col decreto 19 aprile 1806;

Sopra rapporto ec;

abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Art. 1. È prorogato sino alla fine del prossimo venturo mese di marzo il termine stabilito dagli articoli 2 del decreto 29 marzo 1806 e 113 del regolamento sulle ipoteche, per domandare la trascrizione ed iscrizione al registro competente dei titoli portanti privilegio ed ipoteca, registrati al registro degli atti e convertiti a senso delle dette decreto 29 marzo 1806; anche all'oggetto di stabilire l'anteriorità del privilegio o dell'ipoteca.

2. Il gran giudice, ministro della giustizia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi.

Dato in Milano li 8 gennajo 1808.

Estratto
del Decreto 25 8bre 1808
sul modo di regolare le inscrizioni delle ipoteche anteriori all'attivazione del Codice Napoleone

Titolo Primo

Disposizioni generali.

Art 1. Qualunque persona o corpo, tanto del regno, quanto altrove, che pretenda di avere un diritto d'ipoteca e privilegio senza un immediato per titolo anteriori all'ipoteca rispettiva dell'attivazione del Cod. Napoleone nelle diverse parte del regno, dovrà far inscrivere il preteso diritto di privilegio ed ipoteca entro il giorno primo di luglio 1809

2. L'inscrizione si fa nell'ufficio di conservazione delle ipoteche, nel cui circondario si trovano i beni su i quali s'intende di conservare il diritto di privilegio od ipoteca.

3. L'inscrizione fatta in un ufficio d'ipoteca conserva il privilegio e l'ipoteca soltanto sui beni compresi nel circondario di esso ufficio, laccchè, per conservare il privilegio e l'ipoteca sopra beni immobili posti in diversi circondarj, si rende necessaria l'inscrizione in ciascuno de' rispettivi uffici

4. Se l'ipoteca, a termini delle leggi vegliant. all'epoche rispettive dell'attivazione del codice

Napoleone, si estendeva anche ai beni futuri del debitore, l'iscrizione di una tale ipoteca percuote anche i beni futuri del debitore nel circondario in cui si è fatta l'iscrizione.

3. L'iscrizione fatta entro il termine stabilito all'art 1, conserva ai creditori entro il circondario in cui è fatta l'ipoteca e il privilegio, giusta l'ordine e la priorità che, a termini di ragione, poteva loro competere nei rispettivi luoghi all'epoca dell'attivazione del codice Napoleone, non avendo riguardo all'ordine di tempo in cui siano dai diversi creditori eseguita l'iscrizione nell'ufficio delle ipoteche.

4. Anche dopo il termine ivi prescritto all'art 1, si potrà eseguire in qualunque tempo l'iscrizione delle ipoteche e privilegi anteriori alla detta epoca dell'attivazione del codice Napoleone, fino a che non corrono i termini di ragione, estinti i privilegi e l'ipoteca; ma in concorso di creditori iscritti, e di quei creditori che, giusta il disposto nel codice Napoleone e nel presente decreto, conservano indipendentemente da alcuna iscrizione la loro ipoteca o privilegio, non avrà effetto l'ipoteca di chi inscrive dopo il detto termine, che dal giorno della eseguita iscrizione in avanti, come pure il privilegio in loro concorso non si risolverà che in una semplice

ipoteca da misurarsi dal giorno dell'iscrizione.

§ 1. Egualmente non darà luogo una tale iscrizione ad esercitare alcun diritto di ipoteca o privilegio in concorso del terzo possessore per le alienazioni seguite dopo il primo di luglio 1809, per le quali abbia l'acquirente fatta seguire la correlativa trascrizione, ed avverate le cautele sotto prescritte nell'art. 31 e seguenti.

§. 2. In concorso poi degli altri creditori non iscritti, come pure in concorso de' terzi possessori per le alienazioni seguite avanti il primo luglio 1809, ed anche per le posteriori, nelle quali non si sia eseguita la trascrizione e le cautele prescritte all'art 31 e seguenti, si conservano coll'iscrizione il rango ed i privilegi che potevano loro competere a termini delle leggi vigenti, sotto le rispettive epoche dell'attivazione del codice. Vedi terme.

7. La domanda dell'iscrizione per parte del creditore, e l'esecuzione della medesima non porta alcun pregiudizio al debitore od al possessore, in quanto che si pretendesse da questi insussistente e già estinto il credito ed il diritto di privilegio ed ipoteca, e non serve neppure ad interrompere il corso della prescrizione, de conformità al disposto nel § ultimo dell'art 2180 del codice Napoleone.

8. Le iscrizioni de privilegi od ipoteche anteriori all'attivazione del codice Napoleone, in qualunque epoca si facciano, non sono soggette che alle forme e tasse rispettivamente prescritte in questo decreto.

9. I privilegi ed ipoteche che, a termini delle leggi o consuetudini veglianti alle epoche rispettive dell'attivazione del codice Napoleone, fossero competuti sugl'immobili pei crediti dipendenti dai titoli e dalle cause indicate nell'art. 2101, e richiamate nel § 1 dell'art. 2105 del detto codice, non sono soggette ad iscrizione, e conservano ciò nulla ostante quel privilegio od ipoteca ch'era loro attribuita dalle dette leggi o consuetudini.

10. I privilegi od ipoteche che sotto la detta epoca, a termini delle leggi e consuetudini in allora veglianti, fossero competuti a venditori d'immobili pel pagamento del prezzo, ed a quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione a diligenza del creditore, nel termine portato dall'art. 1, a meno che non siasi, posteriormente all'attivazione del codice Napoleone, fatta eseguire la trascrizione dell'atto del competente ufficio, analogamente al disposto nell'art. 2108 del codice Napoleone, e nell'

art 70 del regolamento 19 aprile 1806.

11. Sono egualmente soggetti all'obbligo dell'iscrizione a diligenza del creditore, nel termine portato dall'art 1, i privilegi od ipoteche che avessero potuto sotto le dette epoche competere agli architetti ed altre persone indicate nel § 4 dell'art 2103 del codice Napoleone, a meno che posteriormente all'attivazione del codice Napoleone non si fosse adempito all'iscrizione de' processi verbali, di cui nell'art. 2110 del codice Napoleone.

12. Indipendentemente da qualunque iscrizione avranno effetto e conserveranno la loro poziorità i privilegi ed ipoteche che sotto la detta epoca dell'attivazione del codice Napoleone fossero a tenore delle leggi, e consuetudini in allora veglianti, competute,

1. In vantaggio de' minori e degl'interdetti sugl'immobili spettanti al loro tutore per la responsabilità della di lui amministrazione,

2. Al vantaggio delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl'immobili de' loro mariti.

I tutori però e rispettivamente i mariti sono tenuti a far seguire avanti il giorno primo di luglio 1809 le correlative iscrizioni sui proprj immobili, ed hanno luogo per l'effettivo adempimento di quest'obbligo le disposizioni por

late dagli articoli 2136, 2137, 2138 e 2139 del co. dice Napoleone.

13. Il padre, durante il matrimonio, il conjuge superstite, e qualunque altro tutore od amministratore di minori od interdetti, è tenuto a far seguire le iscrizioni de' privilegi ed ipoteche che competessero ai minori sulla sostanza de' terzi od anche sulla propria per un titolo diverso da quello della tutela. In caso di negligenza, sono, a termini di ragione, responsabili de' danni, tanto in concorso de' minori, che de' terzi.

14. Lo stesso obbligo incumbe e sotto la stessa responsabilità, ai padri ed ulteriori ascendenti paterni che continuino nell'amministrazione di fatto e godimento della sostanza di proprietà de' loro figli, sebbene maggiori di età, pei privilegi ed ipoteche che all'epoca dell'attivazione, potessero competere ai detti loro figli, ed anche per le ragioni dotali alle mogli de' figli sia sulla sostanza propria di essi padri, sia sulla sostanza di qualunque terzo.

15. Sono pure tenuti i possessori o detentori di beneficj ed i padroni all'adempimento di dell'obbligo per le ipoteche e privilegi che competessero ai beneficj l'erede be

neficiato, l'amministratore di un'eredità vacante o di una sostanza rassegnata ai creditori, lo sono pei privilegi ed ipoteche competenti all'eredità od alla sostanza da esi amministrata. in generale, l'iscrizione dei privilegi ed ipoteche che potessero competere a qualunque stabilimento, persona o corpo soggetto ad amministrazione, incumbe ai rispettivi amministratori.

16. Il creditore che ha fatta seguire, entro il termine stabilito all'1, l'iscrizione della ipoteca generale, sebbene, a tenore del disposto nell'art. 5, conservi anche in concorso dei creditori iscritti il diritto d'ipoteca generale secondo l'ordine e la preferenza che, a termini di ragione, poteva competere al medesimo, giusta le leggi vigenti all'epoca dell'attivazione del codice Napoleone, ciò nulla ostante, dirigendosi da questo l'esercizio della detta ipoteca generale sui beni immobili del proprio debitore che, per una ipoteca convenzionale assunta a termini del codice Napoleone, trovasi ipotecato in favore di un altro creditore, potrà questo secondo creditore domandare che vengano preventivamente dal primo creditore escussi gli altri beni del debitor principale, che dovrà però indicare analogamente al prescritto dall'articolo 2023 del codice Napoleone pel fideiussore.

17. Il beneficio dell'escussione portato dall'antecedente articolo, non compete a quel secondo creditore che sia munito dell'ipoteca generale legale o giudiziaria.

18. Dal primo luglio 1809 in avanti non potrà esercitarsi alcuna ipoteca o privilegio, sebbene dipendenti da titoli anteriori alle epoche rispettive dell'attivazione del codice Napoleone, che dietro l'iscrizione eseguitasi negli uffici di conservazione delle ipoteche, a riserva di quelle ipoteche o privilegi che, a tenore del presente decreto, trovansi specialmente esentati dall'obbligo dell'iscrizione.

19. Qualunque possessore di beni immobili per titoli anteriori all'ipoteca dell'attivazione del codice Napoleone, che non avesse ancor fatto seguire il trasporto o sia l'iscrizione in testa propria ne catasti e nei modi rispettivamente in uso nei diversi paesi, dovrà aver ciò eseguito avanti il giorno primo febbrajo 1809, in difetto, incorrerà nella multa di una lira italiana per ogni scudo d'estimo, e suo corrispondente ragguaglio, sull'immobile non intestato, sarà inoltre tenuto alla rifusione dei danni che da una tale inesecuzione derivassero ai terzi.

Con questa generale disposizione non

viene derogato alle leggi o regolamenti che nei singoli paesi avessero importato o importassero l'obbligo di un più sollecito trasporto od intestazione.

20. Le ipoteche sui mobili, crediti, ed anche sulle cose altre volte ritenute nella classe degl'immobili, ed ora considerate per mobili, contratte anteriormente all'epoca della rispettiva attivazione del codice Napoleone, si regolano a norma delle leggi rispettivamente vigenti, tanto per la loro durata, quanto per la loro prorità: nè ha luogo alcuna eccezione.

Titolo II

Capo primo

Iscrizioni per le ipoteche generali sui beni dei debitori, e sua obbligati tuttora esistenti

21. Le ipoteche generali preesistenti all'epoca rispettiva dell'attivazione del codice Napoleone s'iscrivono dietro la sola presentazione di due note in carta bollata, contenenti le indicazioni portate dall'art 2153 del codice Napoleone, e rispettivamente dall'art 93 del regolamento sulle ipoteche, 19 aprile 1806. Devonsi inoltre indicare nelle medesime i documenti, atti da cui si desume l'ipoteca de' beni del debitore, ed il diritto del creditore che richiede l'iscrizione,

precisando l'epoca ed il luogo in cui fu eseguito l'atto, non che il nome del notajo, se trattisi di atto fatto da notajo, o ricevuto o depositato presso notajo od archivj pubblici.

22. Non si richiede ne' presentazione dei documenti, ne' indicazione della qualità e situazione degli stabili del preteso debitore, ne' alcun' altra forma, e l'iscrizione fatta nei modi prescritti all'articolo antecedente conserva l'ipoteca su tutti i beni del debitore anche futuri, ove anche a questi si estendesse la costituita ipoteca, compresi nel circondario in cui si è fatta l'iscrizione colle regole e norme sovra prescritte.

Capo II

Iscrizioni delle ipoteche generali sui beni dei debitori defunti, ed in concorso de' loro successori universali.

23. Le ipoteche generali sui beni dei debitori ed obbligati defunti, in concorso di quelli a cui, per titolo di successione o di donazione, è pervenuta tutta o in parte la sostanza dell'obbligato, si eseguiscono colle stesse forme sovra prescritte dovesi inoltre specialmente accennare che s'intende di assumere le iscrizioni sui beni del debitore contro cui si fa l'iscrizione, provenienti dall'eredità della persona origi

nariamente obbligata, che dovra nominarsi.

24. L'iscrizione fatta in tal modo conserva l'ipoteca sovra tutti i beni provenienti dalla sostanza del debitore, detenuti da quell'erede o donatario, e che trovansi nel rispettivo circondario degli uffici, ove si prende l'iscrizione senza alcun bisogno d'indicare la quantità e qualità della sostanza.

25. Quello a cui sia pervenuta una successione per titolo di fedecommesso, si considera come un successore per titolo ereditario all'oggetto dell'iscrizione delle ipoteche pei debiti od obbligazioni provenienti dagli antecessori ed affluenti la sostanza fedecommissaria.

26. Quelli che fossero cessionarj od acquirenti per qualunque altro titolo dell'universalità di un'eredità o di una quota, si considerano egualmente come eredi per le modalità con cui prescrivesi le iscrizioni sui beni del debitore in essi pervenuti.

Capo III.

Inscrizioni delle ipoteche generali esercibili in concorso dei terzi possessori.

27. Le iscrizioni sui beni dei debitori viventi o defunti, che trovansi presso terzi possessori per tutt'altro titolo che per quelli indicati nell'antecedente capo, si eseguiscono colle norme sovra prescritte nell'art. 23.

È inoltre necessario in questi casi d'indicare l'immobile o gl'immobili esistenti presso il terzo possessore, su cui si vuol conservare l'ipoteca. Non si richiede però una dettagliata e minuta indicazione, e basterà anche la relazione ad un pubblico documento, nel quale sieno indicati i beni come sopra passati nel terzo possessore, che si pretendono obbligati, precisando l'epoca del documento, il luogo ed il nome del notajo che l'abbia ricevuto.

Capo IV

Iscrizioni delle ipoteche speciali.

28. Le iscrizioni delle ipoteche speciali o privilegi, sia in concorso del debitore, sia dei di lui successori universali, sia di un terzo possessore, si eseguiscono nello stesso modo sovra prescritto per le ipoteche generali, salvo che dee sempre in essi indicarsi l'immobile su cui s'intende di conservare il privilegio o l'ipoteca speciale.

Titolo III.

Capo Primo.

Dell'estinzione dei privilegi e delle ipoteche

29. Le iscrizioni de' privilegi e delle ipoteche anche provenienti dai titoli anteriori all'ipoteca rispettiva dell'attivazione del codice Napoleone,

cessano d'aver effetto, se non segue la rinnovazione
dell'iscrizione nel decennio prescritto dall'art 2135
del codice Napoleone

36 Ha pur luogo anche per l'estinzione delle
suddette ipoteche i privilegi di dispaste nel capo VII
del titolo XVIII del codice Napoleone.

Estratto

del Decreto 25 Giugno 1809

che accorda la proroga per le inscrizioni de' privilegi ed ipoteche anteriori all'attivazione del codice Napoleone.

Visti

Art 1. Il termine stabilito dal nostro decreto 25 ottobre 1808 per far scrivere qualunque diritto di privilegio ed ipoteca sopra un immobile per titoli anteriori all'epoca rispettiva dell'attivazione del codice Napoleone nelle diverse parti del regno, è prorogato definitivamente a tutto il mese di dicembre del corrente anno.

Decreto che determina il modo col quale si devono correggere gli errori e le irregolarità incorse nei registri delle ipoteche

8 luglio 1811

Visto il regolamento per gli uffici di conservazione delle ipoteche, annesso al nostro decreto 19 aprile 1806,

Sopra rapporto

abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1 I conservatori delle ipoteche possono, indipendentemente da sentenza od autorizzazione di tribunale, emendare gli errori e le irregolarità che fossero incorse nei loro registri.

2. A tale effetto essi eseguiscono una nuova iscrizione o trascrizione più conforme alla nota presentata ed al documento di mutazione di proprietà fondiaria lasciando però intatta la prima iscrizione o trascrizione

3. La nuova iscrizione o trascrizione viene riportata nei registri correnti, sotto la data del giorno in cui viene eseguita, e richiama la prima nella quale si incorse l'errore o la irregolarità, indicandone il numero e la data corrispondente.

4. Nei certificati relativi che verranno rilasciati, si farà menzione tanto della prima quanto della seconda iscrizione o trascrizione

5. Non ostante però l'emenda eseguita nei modi sopra indicati, rimangono salvi, a termini

delle leggi, e diritti acquistati dall'inscrivente e dai terzi nel tempo intermedio fra la prima e la seconda iscrizione o trascrizione.

Il gran giudice, ministro della giustizia, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato a Parigi l'8 luglio 1811.

Eugenio Napoleone

Pel Vicerè;
Il Consigliere Segret. di Stato,
A. Strigelli

Decreto relativo alla trascrizione de' contratti di vendita de' beni demaniali, il di cui prezzo sia ancora dovuto in tutto o in parte

15 aprile 1812

Visto l'art. 5 del decreto del governo francese 5 luglio 1791 ed il decreto imperiale 17 maggio 1809, concernenti la riserva del dominio competente allo stato sui beni da esso alienati fino a tanto che non ne sia pagato il prezzo,

Sopra rapporto e
abbiamo decretato ed ordinato quanto segue.

Art. 1. La proprietà dei beni venduti dal demanio e dalla casa d'ammortizzazione continua a rima

nere presso lo stato, finche dall'acquirente non ne sia stato pagato l'intero prezzo

2. In conseguenza del detto principio potrà farsi procedere alla spropriazione dei detti beni tanto contro gli acquirenti quanto contro i terzi possessori pel pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, indipendentemente dalla trascrizione del contratto di vendita nei registri del conservatore delle ipoteche, e della relativa inscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 2108 del codice Napoleone.

3 Il gran giudice, ministro della giustizia, ed il ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dato in Milano il dì 15 aprile 1812.

Eugenio Napoleone

Per Vicerè,
Il Consigliere segretario di Stato
L. Strigelli

Decreto che applica al regno diverse disposizioni relative al sistema ipotecario, emanate nell' Impero francese dopo l'attivazione del Codice Napoleone.

12 dicembre 1812.

Visto il titolo XVIII, libro III del Codice Napoleone;

Visti i due decreti 31 ottobre 1807, concernenti i diritti del tesoro pubblico sui beni dei contabili, ed il modo di riscuotere le spese di giustizia a vantaggio del tesoro pubblico in materia criminale, correzionale e di polizia;

Visto il regolamento sulle ipoteche, annesso al reale decreto 19 aprile 1806,

Visto il decreto 8 luglio 1811 sulle forme da praticarsi nel correggere gli errori e le irregolarità incorse nelle iscrizioni delle ipoteche,

Viste le leggi francesi 3 e 4 settembre 1807 ed i pareri del consiglio di stato di quell'impero 12 fruttidoro anno XIII, 1° giugno 1807, 22 gennajo, 25 febbrajo 1808 e 8 maggio 1812,

Sopra rapporto e,

abbiamo decretato ed ordinato quanto segue

Capo Primo

Dei privilegi competenti al tesoro della corona

Art. 1. Le disposizioni degli articoli 2098 e 2121 del Codice, sulle ipoteche e quelle del decreto 31 ottobre 1807, concernenti i privilegi del tesoro pubblico sui beni mobili ed immobili dei contabili, si applicano anche al tesoro della corona per l'esercizio dei medesimi privilegi ed ipoteche sui beni dei suoi agenti contabili.

2. In conseguenza gli articoli 7, 8, e 9 del citato decreto sono comuni ai tesorieri, ricevitori e pagatori del tesoro della corona.

3. I ricevitori del registro, i conservatori delle ipoteche ed i loro procuratori presso le corti e tribunali sono egualmente tenuti a conformarsi, ciascuno in ciò che lo riguarda, alle prescrizioni date dagli articoli, ai casi in essi previsti

Capo II

Delle persone a favore delle quali esiste l'ipoteca legale senza l'inscrizione, e del modo di purgarla

4. L'ipoteca legale, indipendentemente dall'inscrizione attribuita dal Codice Napoleone nell'articolo 2135 e dal decreto 23 ottobre 1808, articolo 12, in favore delle mogli, dei minori

e degl'interdetti, continua a sussistere in favore delle
dette donne rese vedove, dei suddetti minori od inter
detti divenuti maggiori e riabilitati, e dei rispettivi
eredi ed altri rappresentanti aventi causa da essi

3. Si osservano quindi le disposizioni del capo
IX, titolo XVIII, libro III del codice Napoleone ogni
qual volta l'acquirente di un immobile intenda di
purgarlo dalle ipoteche legali che potessero compe-
tere alle indicate persone che non fossero state inscritte

4. In luogo però della notificazione che, a termi
ni dell'art 2194 del Codice Napoleone, dovrebbe farsi
a tali persone od ai loro legittimi rappresentanti,
ove l'acquirente ne avesse conoscenza, si praticano le
seguenti cautele

1.° Che nella notificazione da farsi al regio pro-
curatore, l'acquirente dichiari che non conoscendo esi
le persone, a nome delle quali potrebbero essere prese
delle inscrizioni a titolo di ipoteche legali sussistenti
senza inscrizione, egli farà pubblicare la detta
notificazione nelle forme prescritte dall'art 685
del Codice di procedura civile;

2.° Che l'acquirente faccia realmente segui
re tale pubblicazione giusta il citato articolo, e
non contento del giornale nel dipartimento, si fac
cia rilasciare un certificato dal regio procuratore
che ne attesti la mancanza.

5. Il termine di due mesi assegnato dall'

articolo 2191 del Codice Napoleone per prendere inscrizione a nome delle persone indicate nell'articolo 4 del presente decreto non decorre che dal giorno della pubblicazione eseguita a termini dell'articolo 683 del Codice di procedura, e pure dal giorno del rilascio del certificato del regio procuratore, esprimente che non esiste giornale nel dipartimento.

Capo III

Della inscrizione delle ipoteche che si prendono in virtù di giudicati portanti ricognizione di scritture private.

8. Non si può prendere inscrizione in forza di un giudicato emanato sopra istanza di ricognizione di scrittura privata, se non dopo che il credito è scaduto, ed è altrimenti reso esigibile, salvo che non si fosse diversamente convenuto nella stessa scrittura privata, e posteriormente con atto autentico.

9. Le spese del giudicato di ricognizione non sono ripetibili dal debitore, se non qualora egli avesse negata la sua firma.

10. Tanto però in questo caso, quanto in quello che avesse rinunziato di eccepire il debito

dopo la relativa scadenza od esigibilità; saranno a di lui carico le spese occorse per l'inscrizione all'ufficio delle ipoteche

Capo IV.

Della durata delle inscrizioni delle ipoteche

11. Prima della scadenza del decennio deve rinnovarsi l'inscrizione di ogni ipoteca, a tenore dell'articolo 2154 del Codice Napoleone.

12. Sussistono però senza nuova inscrizione le ipoteche legali competenti alle persone indicate all'articolo 4 di questo decreto.

13. Sono tuttavia obbligati i mariti e tutori e di tutori surrogati di far rinnovare l'inscrizione di tali ipoteche sotto la responsabilità e le pene stabilite dagli articoli 2136 e 2137 del Codice Napoleone.

14. Le inscrizioni prese d'ufficio dal conservatore devono rinnovarsi ad istanza della parte che ne ha interesse

Capo V.

Della radiazione delle ipoteche nelle quali non è spirata l'epoca della scadenza del credito

15. Ogni inscrizione per ipoteche convenzionali e giudiziali, posteriore all'alienazione del

Codice Napoleone, debb indicare anche l'epoca della esigibilità del credito, sia essa a giorno fis. so ma che dipenda da una condizione od avve. nimento qualunque.

16. Quanto alle iscrizioni già prese, nel. le quali non fosse espressa tale indicazione, è accordato il termine fino a tutto giugno 1813 per farvele aggiungere Con questa rettifica zione saranno valide.

17. A quest'effetto l'inscrivente presenta all'ufficio delle ipoteche una nuova nota.

18. Il conservatore la inscrive nel registro delle consegne in corso e ne fa quindi annota. zione coll'accennare l'epoca della scadenza del credito tanto nel duplicato della nota pri. mitiva esistente in ufficio, quanto nel registro delle iscrizione in margine alla relativa par. tita, richiamando anche la nota di rettifica. zione, e conformandosi nel resto alle disposizio ni dell'articolo 2200 del Codice Napoleone.

19. Il beneficio della rettificazione non si applica alle inscrizioni che fossero state dichiarate nulle con sentenze non so. scettibili di riforma.

20. Per la rettificazione non si paga alcuna tassa.

21. Per le ipoteche convenzionali e

giudiziali anteriori all'attuazione del Codice. Napoleone, la menzione della rispettiva scadenza debb eseguirsi allorquando si rinnova l'inscrizione ingiunta dall'articolo 11 del presente decreto.

Capo VI

Della trascrizione delle scritture private portanti mutazione di proprietà immobile

22. Le scritture private, portanti mutazione di proprietà immobile, possono essere trascritte negli uffizi delle ipoteche, semprechè siano state registrate.

23. Le scritture private per altro non possono servire di titolo alla inscrizione della ipoteca convenzionale, sia ad istanza della parte, sia d'ufficio, fuorchè a vantaggio del venditore pel prezzo della vendita.

24. La disposizione quarta dell'articolo 36 del regolamento annesso al decreto 19 aprile 1806 in quella parte che permette la presentazione al conservatore di atto privato, le cui firme siano riconosciute da un notajo, non è applicabile all'atto costitutivo dell'ipoteca convenzionale, la quale, giusta il disposto dall'articolo 2127 del Codice Napoleone, non può stabilirsi che con un atto stipulato in forma autentica avanti due notaj o avanti un notajo e due testimonj.

25. Le dichiarazioni previste e valide fino all'epoca della rinnovazione dell'inscrizione indicata nell'articolo 11 le ipoteche costituite e già inscritte

in forza degli atti su mentovati, a meno che non ne fosse stata già dichiarata la nullità con giudicati non suscettibili di riforma, o fossero per altro titolo affetti di nullità.

26. La rinnovazione di tali inscrizioni non può eseguirsi che dietro una conferma della ipoteca fatta per atto in forma autentica a termini del succennato articolo 2127 del codice, alla quale non può ricusarsi il debitore, ogni qual volta dall'atto primitivo risulti anche il di lui animo per costituire un'ipoteca iscrivibile.

Questo atto di conferma pel divisato oggetto non soggiace al pagamento di alcun diritto proporzionale di registro o d'ipoteca.

27. Rispetto alle ipoteche anteriori all'attivazione del codice continueranno ad avere ed avranno ogni effetto le inscrizioni prese o che si potranno prendere giusta l'articolo 6 del decreto 25 ottobre 1808, in forza di scritture private colle quali, a termini delle preesistenti leggi, si potesse costituire l'ipoteca.

28. Il gran giudice, ministro della giustizia, il ministro delle finanze e l'intendente generale dei beni della corona sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Dal quartier generale di Vienna, il 11. dicembre 1812.

Eugenio Napoleone

Pel Vicerè
Il Consigliere Segret di Stato
A. Stregelli

Certificato conforme,
Il Consigliere Segret di Stato
A. Stregelli.

N: 5529

Notificazione

dell' Eccelso Imp. R. Governo di Venezia

28. Giugno 1818

interno alle Inscrizioni ipotecarie anteriori all'attivazione del Codice Civ. Gen. Austriaco

---

In pendenza delle Sovrane Risoluzioni, se per le Inscrizioni ipotecarie anteriori all'attivazione del Codice universale Austriaco sussista tuttora l'obbligo della Rinnovazione dolute dagli articoli 40 del Regol.to 19. Aprile 1806, ed 11 del Decreto 12. Xmbre 1812, il Governo, dietro il concertato coll'I. R. Trib.le d'appello deduce a pubblica notizia, che resta sospesa fino ad ulteriori disposizione la decorrenza del termine del Decennio stabilito per l'anzidetta rinnovazione.

Estratto del Decreto 11. Febbraio 1819
relativo ai trasporti di Stato
richiamato in vigore nelle Provincie Venete con
Notificazione Governativa 11 Maggio 1819 N. 40681.

Titolo III.

Del trasporto di fondi in testa dell'acquirente ad ogni mutazione di proprietà.

Art. 11. Chiunque acquista per successione, contratto od altro qualunque titolo la proprietà e il possesso di un fondo soggetto a censo, dovrà nel termine di tre mesi dalla data del seguito acquisto denunziare questo con petizione regolare al cancellière, amministrazione od ufficio del censo incaricato del trasporto, e far trasportare il fondo in testa propria.

12. Sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente quelli che acquistano a titolo di livello, di affitto perpetuo, di usufrutto coll'effettivo possesso de' beni, di compra col patto di retrovendita.

Estratto dell'Ordinanza della Prefettura di Udine 27 Luglio 1809 N° 12960 Sez. Amm.

Che S. E. il Sig. Conte Gran Giudice Ministro della Giustizia ha deciso con sua Circolare, che il Proprietario del Diretto dominio non è tenuto a far iscrivere il suo diritto sul fondo Enfiteutico, sì perchè trattasi di diritto di proprietà, quando il Decreto 25 Ottobre 1808. risguarda i diritti dei terzi sugl'immobili altrui, e sì perchè dall'Art. 23. Tit 3. del Decreto 10 Febbraro è provveduto contro la mala fede de Venditori, volendo il trasporto dei fondi Enfiteutici in testa dei Livellarj colla indicazione del vincolo reale, a cui vanno soggetti, lo che previene con bastevole pubblicità la qualità enfiteutica dello Stabile chiunque aspiri a farne l'acquisto.

N° 136.

Circolare della Direzione agli Uffici Provinciali del Censo, e Commissarj Distrettuali con discipline per assicurare le attività Demaniali livellarie con la loro indicazione in estimo nelle rispettive partite dei livellarj.

Il Regio Demanio subentrato nelle azioni e ne diritti delle soppresse corporazioni religiose, tiene una quantità di livelli a carico di diversi privati possessori i di cui fondi si trovano attualmente censiti senza alcuna indicazione delle passività che gli aggrava.

Volendo quindi l'Eccelso Governo assicurare nel miglior modo possibile le attività demaniali, toglierle dalla disperazione a cui potrebbero andare soggette, ha dichiarato che anche in mancanza di documenti più validi, i registri delle soppresse corporazioni predette e gli atti degli Uffici delle Ipoteche sono documenti bastanti a comprovare l'obbligo del Livello in essi specificato, massime quando ne precisino il fondo garante, e sta espressa questa passività nella notifica censuaria di chi possiede il fondo medesimo.

In conseguenza pertanto di ciò, ed inerentemente al prescritto dall'ossequiato governativo Decreto 29 dicembre anno decorso N° 38421. 4110 la Direzione Generale provvisoria del Censo dispone quanto segue.

Primo. Ogni qual volta le Direzioni Provinciali del Demanio coll'estratto legale dei registri delle corporazioni religiose comproveranno ai Regj Commissarj Distrettuali il diritto della precezione d'un Livello sopra un fondo preciso, si farà dai Commissarj annotazione di tale passività sulli registri censuarj, ed alla partita del relativo possessore.

a) Aggiungendo all'intestazione originaria, Livellario alla Cassa d'Ammortizzazione, qualora la partita non riguardi che il fondo, o li fondi soggetti al canone, e facendo lo stesso nelle successive volture che si fossero verificate dopo il primo impianto delle catasti.

b) Trasportando li singuli corpi di fondi, dalla partita libera dell'intestato ove questa fosse composta di più corpi, o numeri di catasto, e formando dei fondi vincolati al livello una separata allibrazione in nome della Dita N. N. Livellaria alla Cassa di Ammortizzazione.

c) Rendendo in ciascun caso contemporaneamente intese le dite intestate della verificata operazione, e della qualità dei titoli che servirono di base ad eseguirla.

Secondo. Lo stesso si praticherà ogni qual volta le Direzioni Provinciali del Demanio presenteranno un Certificato dell'Ufficio delle Ipoteche, nel quale sia fuori d'equivoco indicato un contratto esprimente

che un fondo si ritenne dai contraenti soggetto a livello verso il Demanio, o la Cassa d'Ammortizzazione

Terzo. Una simile operazione avrà luogo per tutti quei fondi che nell'originarie notifiche censuarie fossero stati precisamente, ed individualmente denunciati coll'aggravio d'un canone, e che nella formazione dei catasti si avesse ommesso d'intestarli coll'indicazione della detta livellaria.

Quarto. In quanto poi a quelle ditte, le quali nelle loro notifiche censuarie dichiararono bensì di essere gravate di livelli verso l'amministrazione demaniale, o verso qualche corporazione religiosa, a cui in seguito è succeduto il Regio Demanio, ma non precisarono poi il fondo specialmente obbligato a detto livello, resterà riservato all'I. R. Direzione Generale del Demanio di rilasciare le necessarie misure alle Direzioni Provinciali sue dipendenti, onde queste coadiuvate, ove occorra, dalli Regj Commissarj Distrettuali siano in grado di precisare il vero fondo soggetto al livello, e si possa poi procedere con regolarità alle provvidenze contemplate dalli §§ a, b, c, dell'articolo primo.

Quinto. Gli Uffizj Provinciali del Censo, ed i R. R. Commissarj Distrettuali sono incaricati di eseguire le premesse disposizioni nella parte che rispettivamente riguarda, e questa Direzione Generale invitandoli a secondare col noto loro zelo le su

periori viste governative, in un argomento che tende a garantire con tutta Giustizia, e regolarità i R.egj Diritti, le raccomanda inoltre di prestarsi col massimo impegno a tutte le ricerche che fossero ad essi fatte in proposito dalle amministrazioni demaniali.

Venezia li 31 Gennajo 1821.

Segue il summenzionato Governativo Decreto N° 38421.4110

Non cadendo dubbio che in mancanza di documenti più validi, i registri delle soppresse corporazioni religiose, e gli atti degli Uffizj delle Ipoteche sono bastanti a comprovare l'obbligo del livello messo specificato, massime quando non può farlo il fondo gravato, e sia nella notifica censuaria della ditta, a cui appartiene il fondo stesso, la denunzia di questa passività; il Governo trovando di dovere coadiuvare all'amministrazione del Demanio per assicurare da ogni dispersione le sue attività infinitamente spezzate ha determinato:

1° Ogni qualvolta le Direzioni Provinciali del Demanio coll'estratto legale dei registri delle corporazioni religiose comproveranno ai Commissarj Distrettuali il diritto della percezione di un livello sopra un fondo preciso, si farà dei Commissarj annotazione di tale passività sui registri censuarj alla partita del

la dita a cui appartiene il fondo gravato, rendendola contemporaneamente avvertita della eseguita annotazione, e dell'appoggio della medesima.

2. Lo stesso si praticherà ogni qual volta le Direzioni Provinciali del Demanio presenteranno un certificato dell'Ufficio delle Ipoteche, nel quale sia fuori d'equivoco indicato un contratto da cui apparisca che un tale fondo si ritenne da contraenti soggetto a livello verso il Demanio.

In quanto poi a quelle dite, le quali nelle loro notifiche censuarie dichiararono bensì di essere gravate di livello verso l'amministrazione del Demanio, o verso qualche corporazione religiosa, a cui in seguito è succeduto il Demanio, ma non precisarono il fondo obbligato specialmente a detto livello, sarà dell'amministrazione del Demanio il costringere le dite nei modi che troverà più opportuni a dichiarare quale sia il fondo garante del livello, ed a convenire con loro, ed in seguito potrà aver luogo l'annotazione contemplata dai precedenti articoli.

La Direzione del Censo darà le convenienti disposizioni tanto ai Commissarj Distrettuali che agli Uffizj provinciali del Censo per la esecuzione del presente Decreto, non senza raccomandare loro di prestarsi a tutte le ricerche che in proposito fossero loro fatte dalle amministrazioni distrettuali.

Venezia li 29 Dicembre 1820.

Memorie

tratte dall'allegazioni seguite tra la cessata Prefettura del Monte Napoleone, e la Direzione del Demanio del Passaviano

sulla pendenza

dell'abbuono del 5.° accordabile ai contribuenti di annualità perpetue procedenti da soppresse Corporazioni religiose, e della inscrizione delle medesime da verificarsi agli Uffizj delle Ipoteche.

N.B.

Dalla decisione di tale pendenza può trarsi norma intorno alla inscrizione da verificarsi o meno negli Uffizj delle Ipoteche a favor del creditore di tali annualità, a termini della Sovr. Patente 19 Giugno 1826, e del preced.° Dec.° 25 8bre 1808.

In pendenza di una finale decisione sul punto se i Livelli cadenti sotto il Decreto dell'ex Veneto Governo 23 gmbre 1773 abbiano a considerarsi diretti dominj, o semplici azioni di credito; la Prefettura suddetta determinò, come raccogliesi da sua Circolare 25 8bre 1812 N.° 20792,

1.° Che tutti i Livelli contemplati nel Decreto 23 gmbre 1773 dell'ex Veneto Governo abbiano

a regolarmente inscriversi al competente Uffi-
cio delle ipoteche.

2°. Che non si debba accordare (fino a nuovo ordine
della Prefettura del Monte) a qualunque de-
bitore di detti Livelli alcuna compensazione
dei carichi arretrati, nè la trattenuta del 5 per
canoni futuri

L'amministrazione Demaniale del Sassariano mo-
tivò varie difficoltà per eseguire tali determi-
nazioni, quali riduconsi ai seguenti punti.

a) Che la Legge 1775 15 9mbre contem-
plava indistintamente l'affrancazione di qua-
lunque annualità perpetua, qualificando
per tali anco, quelle corrisponsioni, che per
qualunque motivo venivano per 40 anni con
uniformità di pensione pagate dal Laico
alle manimorte, perlochè non sapeasi distin-
guere i Livelli perpetui dipendenti, e quelli
non dipendenti dalla medesima Legge 1775.

b) Che questa Legge però fu dal Ve-
neto Governo sospesa nella sua esecuzione
per dar luogo sulle vive istanze del clero a
nuovi esami e provvidenze, le quali poscia mai
furono amesse da quel Governo, talchè mala-
mente da taluni vengono appoggiate le loro
pretese alla ripetuta Legge, supponendo che in

tempo del Cenale Governo sia stata in piena osservanza

c) Che le annualità perpetue in discorso potrebbero ridursi a tre classi.

I. di quelle annualità che procedono dalla concessione di fondi fatta dalle mani-morte al Laico verso un annuo perpetuo canone, de' quali fondi il dominio diretto spettava all'Ecclesiastico, e l'utile al Laico

II. di quelle annualità perpetue, delle quali i Laici caricarono i propri Beni, disponendoli a titolo di donazioni, e di legato, o con altro mezzo a favore delle mani-morte, ed aggravando i loro Eredi dell'annua prestazione.

III. di quelle annualità perpetue che procedono da concessioni di capitali pecuniarj dati dalle mani-morte al Laico pario col patto di pagare ogni anno in perpetuo il convenuto interesse o in danaro o in generi, cioè fino all'affrancazione)

d) Che le inscrizioni all'Ufficio delle Ipoteche, onde sieno valide, devono esser fatte a carico dei Beni obnoxj alle annualità, ed in conformità dei rispetti, ai possessori de' Beni medesimi.

e) Che per la prima e seconda Classe di tali annualità s'incontrano diverse, ed importanti difficoltà (specificate) alla conoscenza de' Beni affetti, e quindi sorgeva impossibile di regolarmente di verificarne le ipotecarie inscrizioni.

f) Che per quelle della III. Classe avevasi potuto ere

quire sulla base dei titoli di concessione.

9.) Che la impossibilità delle inscrizioni riguarda alla I e II Classe di dette annualità consigliava a curarne la vendita loro in conformità dell'allora pendente Regolamento 19 7mbre 1812, ma che onde riuscirne conveniva accordare a termini del Dec.° 27 Aprile 1811 la ritenuta del 5.° pel correspettivo della Prediale cui sono soggetti i fondi obbligati, mentre quanto alla prima Classe il bonifico deve accordarsi, perchè il diretto dominio dei fondi era presso il conducente primitivo, e quindi è di giustizia che chi lo rappresenta concorra al pagamento della quota delle pubbliche Imposte quiditate nel 20 per % col Decreto suddetto, e in quanto alle annualità della 2.ª classe; comunque sia vero che il dominio diretto de' Fondi era presso il Laico contribuente e che le mani morte non aveano che il diritto di percepire tali annualità, tuttavia siccome le imposte prediali vanno a percuotere i predetti fondi, pare ben conveniente che chi ha il diritto perpetuo di ricevere una parte dei prodotti debba anche sentire in proporzione l'aggravio coll'accordare al contribuente la ritenuta del quinto

In seguito a tali deduzioni la prelodata Prefettura del Monte Napoleone con sua Circolare 11 Giugno 1813 N° 10161 ebbe a partecipare, che S. E. il Sig.r Co Senatore Ministro delle Finanze con Decisione 3 Giugno detto N° 6402. 7351. 7333 avea emesse le seguenti disposizioni.

1° Essere accordato a termini dell Art.° 2° del Decr.° 17 Aprile 1811 ai debitori la trattenuta del 5° di quelle annualità, che procedono dalla concessione dei fondi fatta dalle soppresse corporazioni e mani morte ai privati contro il pagamento d'un perpetuo canone in corrispettivo del godimento, senza bisogno di produrre il titolo originario, bastando che consti dell'annualità procedente dalla detta concessione dai Registri delle Corporazioni o mani morte.

2°. Non aver luogo tale disposizione per le annualità perpetue, che i Laici sono obbligati a pagare alle mani morte in forza di Legati, Donazioni, od altri titoli che vincolano i propri fondi.

3° In caso però che ne' documenti, ne dai Registri delle soppresse corporazioni constasse a quale delle due classi contemplate nei precedenti articoli appartenga l'annualità in corso, si accorda tuttavia la trattenuta del quinto, salvi peraltro gli opportuni compensi qualora in appresso si scoprisse che appartenevano alla classe accennata nel 2° articolo

Le disposizioni prescindente riportarono nuovo appoggio allorchè con decisione del Tribunale d'Appello in Venezia 30 Agosto 1813 emanata nella causa promossa contro la vacante Mensa Vescovile di Torcello dai Livellari della stessa venne dichiarato che il Decreto dell'ex Veneto Governo 23 gmbre 1797 non ha punto cangiati i titoli Livellari in semplici azioni creditorie ipotecarie, e quindi competere ai Livellari la trattenuta del 5° del canone a termini dell'art 2° del Decreto 27 Aprile 1811.

Venuto che la Prefettura del Monte Napoleone con sua Circolare 28 gmbre 1813 N° 17213 dichiarò di attenersi a tale decisione di massima, e di estenderla ed applicarla anche ai Livellari verso le rappresentanze corporazioni nei Paesi ex Veneti rappresentate dalla Cassa d'Ammortizzazione, che si trovano nell'identico caso, accordando loro senza veruna difficoltà in quanto al titolo la trattenuta del quinto. Ed attesa la rilevata mancanza di documenti riguardanti la maggior parte dei Livelli inscritti ne' Registri delle Corporazioni e.[illegible] un numero grande di partite ma di tenuissima entità, e d'altronde la difficoltà di riconoscere se i detti Livelli procedano dalla concessione de' fondi fatta dalle mani morte ai privati, oppure da annualità perpetue, dell quali i Laici caricarono

i proprj Beni per titolo di Legato, donazione e simili, così determinossi che abbia ad accordarsi la trattenuta del 5° di qualunque annua prestazione che sia inscritta nei registri delle corporazioni colla denominazione di Livellaria e perpetua, che sotto questo titolo sia stata sempre pagata, salvo i casi ne quali da documenti indubitati risultasse il contrario.

Istruzioni Direttrici

per la rinnovazione delle Inscrizioni Ipotecarie,
e per la trasformazione delle ipoteche generali in speciali
prescritta dalla Sovrana Patente 19. Giugno 1826.

(desunte da quelle pel Dip. Demanio Di data 29. Febbrajo 1827,
approvate col Decr.° Gov.° 28. Marzo 1827 N.° 4127 – 1099. C. III.)

Tit. I. – Elenchi delle Partite

Art.° 1. Conformi alla Mod. annessa (Parte I.) si fanno gli Elenchi di tutte le Partite attive per le quali a senso delle Leggi vegliantí, a garanzia del Creditore occorre l'inscrizione od annotamento della loro esistenza nella Conservazione delle Ipoteche.

Art.° 2. In essi Elenchi si comprendono particolarmente le partite attive di Crediti Dipendenti

a.) Da Capitali ripetibili e da Censi;

b.) Da annualità perpetue non derivanti da diretti Dominj sopra fondi conosciuti, a meno che questi non siano stati cauzionati anche indipendentemente dai fondi ceduti in proprietà utile;

c.) Da Contratti di affittanze cessate od in corso dall'epoca anteriore al 1818;

d.) Da Contratti di vendite per residui prezzi non soluti, tuttoche con: } particol. pel Dem.°